

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 febbraio 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 14. Ordinanza 14 gennaio - 9 febbraio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Veneto - Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione - Obbligo di compilazione del foglio di servizio - Modalità di adempimento - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6, art. 4.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).....

Pag. 1

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 23 gennaio 2026 (del Senato della Repubblica)

Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Matera a carico di Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, imputato per il reato di cui all'art. 595 del codice penale, aggravato dal secondo e terzo comma del medesimo articolo – Rigetto, nel procedimento penale, delle eccezioni di insindacabilità delle opinioni del parlamentare – Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore e conseguente sentenza di condanna, senza trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza.

– Sentenza del Tribunale di Matera del 1° marzo 2024, n. 225; provvedimenti del 3 febbraio 2023, del 9 giugno 2023, del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale.....

Pag. 5

N. 11. Ordinanza del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2025

Confisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall'art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

– Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).


Pag. 14

N. 12. Ordinanza del Tribunale di Macerata del 18 novembre 2025

Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga.

– Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100.

Pag. 21



- N. 13. Ordinanza del Tribunale di Taranto del 17 novembre 2025
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen.
– Codice penale, art. 168-*bis*, primo comma. Pag. 25
- N. 14. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 dicembre 2025
Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall'art. 162-*ter* del codice penale.
– Codice penale, art. 162-*ter*, quarto comma. Pag. 35
- N. 15. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 novembre 2025
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato.
– Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. Pag. 41



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 14

Ordinanza 14 gennaio - 9 febbraio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Veneto - Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione - Obbligo di compilazione del foglio di servizio - Modalità di adempimento - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 luglio 2025, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Presidente Giovanni Amoroso in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi l'avvocata dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giacomo Quarneri per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.



Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato il 18 luglio 2025, iscritto al reg. ric. n. 23 del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco);

che la disposizione impugnata, intitolata «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”», stabilisce:

«1. All'articolo 4 “Servizio di noleggio con conducente” della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.

5 ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali”»;

che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, nell'introdurre, ai fini della regolamentazione del servizio di noleggio con conducente (NCC), un'alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, seppure limitatamente ai servizi svolti nell'ambito regionale, si porrebbe in contrasto con la disposizione statale interposta dettata dall'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotto dall'art. 10-bis, comma 1, lett. f) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il quale «Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno»;

che, pertanto, la predetta norma si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riferimento alla materia «tutela della concorrenza», ricompresa tra quelle di competenza legislativa esclusiva statale;

che, con atto depositato il 26 agosto 2025, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, che ha eccepito la non fondatezza del ricorso;

che, al riguardo, la Regione ha rilevato che la disciplina impugnata è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa residuale nella materia «trasporto pubblico locale», nell'ambito della quale rientra, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, anche la disciplina del servizio di noleggio con conducente, e che essa perseguirebbe un obiettivo di semplificazione, con riferimento agli adempimenti formali posti a carico degli operatori del servizio di NCC, tenendo conto del fatto che le disposizioni della legge della Regione Veneto 30 luglio 1996, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) prevedono la necessaria compilazione di un contratto o lettera di incarico quale strumento volto a garantire la verifica dei requisiti del servizio;

che, pertanto, secondo la prospettazione della Regione Veneto, la disposizione impugnata non determinerebbe alcuna alterazione delle modalità di esercizio del servizio così come delineate dalla normativa statale di riferimento e, di conseguenza, non violerebbe la competenza legislativa statale nella materia «tutela della concorrenza»;

che nel giudizio ha depositato opinioni scritte, ammesse con decreto presidenziale del 13 novembre 2025, quale amicus curiae, la Federazione noleggio con conducente muoverSi, evidenziando che la disposizione impugnata non introdurrebbe alcuna deroga agli obblighi previsti dalla normativa statale, limitandosi a prevedere, per i soli servizi NCC interamente svolti entro i confini della Regione Veneto, una modalità alternativa e semplificata di assolvimento dell'obbligo documentale già imposto dalla legge statale, senza escludere né sospendere la validità del foglio di servizio elettronico;

che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, in pari data, ha depositato atto di rinuncia al ricorso;



che il 13 gennaio 2026, su conforme deliberazione della Giunta regionale resa nella medesima data, la Regione Veneto ha depositato atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Veneto;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Marco D'ALBERTI, *Redattore*

Valeria EMMA, *Cancelliere*


Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

T_260014





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 23 gennaio 2026 (del Senato della Repubblica)*

Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Matera a carico di Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, imputato per il reato di cui all'art. 595 del codice penale, aggravato dal secondo e terzo comma del medesimo articolo – Rigetto, nel procedimento penale, delle eccezioni di insindacabilità delle opinioni del parlamentare – Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore e conseguente sentenza di condanna, senza trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza.

– Sentenza del Tribunale di Matera del 1° marzo 2024, n. 225; provvedimenti del 3 febbraio 2023, del 9 giugno 2023, del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato *ex* articoli 134 della Costituzione, 37 legge n. 87/1953, proposto dal Senato della Repubblica (cod. fisc.: 80442720589; pec: amministrazione@pec.senato.it) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sen. Ignazio La Russa (cod. fisc: LRSGZB47L18G371T), come da deliberazione adottata nella seduta pubblica n. 235 del 29 ottobre 2024 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Vinicio Settimio Nardo (cod. fisc.: NRDVCS60S30F537B; fax: 025512892; pec: v.nardo@pec.it), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo pec del difensore e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17;

Contro il Tribunale di Matera in persona del Presidente *pro tempore*,

avente ad oggetto gli atti oltre dettagliati pronunciati dal Tribunale di Matera nei confronti dell'on. De Bonis nell'ambito del proc. pen. n. 2664/21 R.G.N.R. mod. 21 e dunque in ragione e per l'annullamento della sentenza n. 225/2024 del 1° marzo 2024 nonché dei provvedimenti di rigetto dell'eccezione proposta e rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché di rinvio del 9 giugno 2023, del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale di cui alla delibera del 22 luglio 2021 di codesta Corte si indica quale valido indirizzo di posta elettronica certificata il seguente: v.nardo@pec.it

1. Il fatto

2. In rito: sull'ammissibilità del presente ricorso

2.1. La deliberazione della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica e la successiva delibera dell'Assemblea

2.2. Requisiti oggettivi e soggettivi

2.3. L'interesse ad agire

3. Nel merito. la lesione della sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica in relazione alla (in)sindacabilità delle opinioni di un proprio membro *ex* art. 68, comma 1 della Costituzione e legge n. 140/2003

3.1. I tratti essenziali della deliberazione della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

3.2. La *ratio* della prerogativa costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost.

3.3. L'attuazione dell'art. 68, comma 1 Cost.: le norme di cui alla legge n. 140/2003

3.4. Le ragioni e la fondatezza del presente conflitto: la lesione della sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica in materia di insindacabilità delle opinioni dei propri membri

4. Conclusioni

P.Q.M.

1. Il fatto

Gli elementi salienti della presente vicenda possono essere così sinteticamente riassunti.



Saverio De Bonis ha assunto lo *status* di senatore della Repubblica nella XVIII legislatura, a far data dalla proclamazione del 9 marzo 2018, che vale pertanto come *dies a quo* di decorrenza delle prerogative di cui all'art. 68 della Costituzione, fino al 12 ottobre 2022.

Con atto del 17 giugno 2022 (doc. 2) l'on. De Bonis, nell'ambito del proc. pen. n. 2664/21 R.G.N.R. mod. 21, è stato chiamato a giudizio avanti al Tribunale di Matera per rispondere del delitto di diffamazione *ex art.* 595 del codice penale, aggravato *ex art.* 595, commi 2 e 3 del codice penale perché l'offesa sarebbe consistita nell'attribuzione di un fatto determinato e per esser stata recata a mezzo della rete internet con pubblicazione sul social network Facebook.

In particolare, come si legge nell'atto di imputazione, all'on. De Bonis era contestato di avere pubblicato il ... sul proprio profilo Facebook, un articolo de ... , risalente al ... dal titolo ««...» ...» offendendo così la reputazione di ... in proprio ed in qualità di legale rappresentante di due società (... e ...) operanti nel settore della commercializzazione internazionale, trasformazione del grano duro e produzione industriale della semola e così altresì «intraprendendo una campagna mediatica volta ad ingenerare allarme nell'opinione pubblica paventando rischi per la salute dei consumatori per la presenza di «ocratossina» nei cereali, circostanza la cui infondatezza era stata già accertata al momento della pubblicazione del post, atteso che il ... era già stato coinvolto in una vicenda giudiziaria incardinata presso l'A.G. di Trani in qualità di imputato, conclusasi con l'assoluzione dapprima da parte del Tribunale di Trani — in composizione collegiale — (sentenza n. 369/2012 reg. sentenza del 4 luglio 2012) e, successivamente, dalla Corte di appello di Bari — III Sezione — (sentenza n. 2253/2014 reg. sentenza 18 settembre 2014), assoluzione di cui gli organi di stampa avevano dato ampia diffusione» (*cf.*, ancora, doc. 2).

Instauratosi il giudizio, già in sede di questioni preliminari, all'udienza del 3 febbraio 2023, il difensore del on. De Bonis eccepiva l'applicabilità dell'art. 68, comma 1 Cost. Secondo quanto si legge nel verbale riassuntivo di udienza, «preliminarmente la difesa eccepisce p[roce]dura [grafia poco intellegibile, n.d.a.] art. 68 Cost. essendo l'imputato parlamentare all'epoca dei fatti. Vi è rigetto, sentite le parti» (doc. 3.1). Le ragioni di tale rigetto, del tutto trascurate nella sincopata verbalizzazione riassuntiva, emergono dal verbale di trascrizione delle fonoregistrazioni⁽¹⁾ e sono enucleabili in questi termini: l'assenza nell'imputazione di un riferimento alla carica parlamentare rivestita dall'on. De Bonis e, in sostanza, la natura di «merito» dell'eccezione proposta: «Giudice - Il Giudice si ferma al capo di imputazione, nel capo di imputazione non c'è nessun riferimento alla carica parlamentare e comunque, tutto quello che è stato fatto e si farà, si accerterà nel corso del processo. Sono eccezioni che sostanzialmente attengono e afferiscono al merito di una trattazione che ci sarà e quindi, evidentemente, qualsiasi tipo di pronuncia, anche di difetto legittimazione oppure di mancanza di condizioni di procedibilità verrà accertato, implica un accertamento nel merito che in questa sede è escluso. Io mi devo fermare al capo di imputazione e leggo qui. D'altra parte, non si parla neanche della qualità del De Bonis come parlamentare. Si rigetta l'eccezione e si dichiara aperto il dibattimento» (doc. 3.2 pag. 5 e 6); veniva quindi disposto un rinvio del processo all'udienza del 9 giugno 2023.

Seguivano due provvedimenti di rinvio: il primo, all'udienza del 9 giugno 2023 per l'adesione all'astensione dalle udienze da parte del difensore dell'imputato (doc. 4.1 e doc. 4.2.); il secondo, all'udienza del 1° dicembre 2023, su richiesta del difensore della parte civile con rinvio al 16 febbraio 2024 (doc. 5.1 e doc. 5.2).

La questione era quindi riproposta personalmente dall'on. De Bonis nel corso del suo esame dibattimentale all'udienza di rinvio del 16 febbraio 2024, eccependo la riconducibilità del fatto per cui è imputazione all'ambito delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, comma 1 Cost. e conseguentemente la doverosa applicazione delle norme «attuative» di cui alla legge n. 140/2003: «Imputato S. De Bonis - Un parlamentare che è membro della Commissione agricoltura e si occupa di un affare assegnato sulla tossicologia dei cereali in quel momento, anche avvalendosi delle coperture di cui all'art. 68 della Costituzione e art. 3 della legge n. 103, n. 140 del 2003 può pronunciare, può condurre le sue attività parlamentari a difesa della salute pubblica e dell'informazione ai consumatori senza andare a sindacare se la *Gazzetta* era o meno legittimata a pubblicare [...] Jera la mia *mission* politica con i miei social che divulgavo solo quella notizia, ma anche altre. Quindi nessuno poteva impedire ad un senatore della Repubblica coperto dall'immunità parlamentare di pubblicare un articolo [...] perché la Commissione agricoltura ha aperto l'affare assegnato nel 2019. Io poi sono diventato relatore dopo il senatore Mollame. Quindi era la mia attività, rientrava nelle mie precise funzioni parlamentari [...] cioè, rientrava nell'affare sul grano che mi vedeva membro della

(1) Che da evidenza anche dei termini dell'eccezione proposta, *cf.* doc. 3.2, trascr. ud. 3 febbraio 2023, pag. 5: «Avv. dif. P. Diso - Si Giudice, c'è una eccezione preliminare che vorrebbe sostenere la difesa di Saverio De Bonis che è la seguente, sostanzialmente Giudice oggi, Saverio De Bonis viene citato in giudizio per il reato *ex art.* 595, quindi una diffamazione a mezzo stampa e la difesa del De Bonis solleva questa eccezione, vale a dire che successive indagini che sono state fatte nei confronti di Saverio De Bonis sono state fatte durante il periodo in cui Saverio De Bonis era senatore della Repubblica e non ... Avv. P.C. Lorusso - C'è opposizione Giudice, stiamo entrando nel merito della vicenda. Non mi sembra che questo attenga a profili delle parti in sede di questioni preliminari. Avv. Dif. P. Diso - Siccome andava, ritengo, fatta tutta l'indagine, come dire, correttamente, anche perché, nella querela io leggo che viene identificato come senatore della Repubblica e la Procura della Repubblica avrebbe dovuto giustificare, condurre le indagini come art. 68 che la Costituzione prevede, trattandosi di parlamentare e trattandosi di atto pubblicato sul forum personale del parlamentare Saverio De Bonis. Pertanto, mi rimetto poi...».



commissione in quel momento e successivamente relatore di quell'affare assegnato» (cfr. doc. 6.2 pag. 16, 17, 19 e doc. 6.1). La questione, in questi termini proposta personalmente dall'imputato on. De Bonis, non era decisa dal Tribunale che si limitava, all'esito dell'udienza, a rinviare il processo per le conclusioni(2).

L'eccezione era dunque nuovamente proposta dal difensore dell'on. De Bonis con una memoria difensiva ex art. 121 codice di procedura penale depositata il 27 febbraio 2024, ove si affermava, discutendo anche della ricorrenza delle condizioni di operatività della garanzia di cui all'art. 68 Cost., «l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 68 della Costituzione e dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Saverio De Bonis all'epoca dei fatti (e della pubblicazione del post) ricopriva la carica di Senatore della Repubblica. [...] Durante il suo mandato, il sen. De Bonis ha ricoperto il ruolo di membro della IX Commissione permanente - Agricoltura e produzione agroalimentare [...]. È evidente che il post contestato rientra appieno nelle previsioni di cui agli articoli 68 Cost. e 3, legge n. 140/2003 [...]. La garanzia di cui al predetto art. 68 Cost. [...] rileva non solo in ambito parlamentare ma anche in tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale, come del resto prevede l'art. 3 della legge n. 140/2003 laddove fa riferimento a «ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori dal Parlamento». [...] Ebbene, già da una prima lettura delle norme sopra citate, si rileva che le dichiarazioni rese (sulla pagina Facebook personale e sulla bacheca) dall'allora Sen. De Bonis, nel post per cui è causa, presenta un nesso funzionale con la sua attività di parlamentare, rappresentando il presupposto e la conseguenza di alcuni atti tipici e costituendo l'estrinsecazione e la divulgazione esterna di altri. [...] Alla luce di quanto sin qui esposto si eccepisce l'improcedibilità della querela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 Costituzione e 3 della legge n. 140/2003» (cfr., doc. 7, pag. 4 e 5 con rinvio comunque all'intero atto).

Con sentenza n. 225/2024 pronunciata all'udienza del 1° marzo 2024 (cfr., doc. 8.1), il Tribunale di Matera condannava l'on. De Bonis alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali (cfr., doc. 8.2). In sentenza, il Tribunale, ritenuta la sussistenza del reato nella forma aggravata contestata ed esclusa la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 codice penale sotto forma del diritto di critica o cronaca, ha escluso che la «posizione dell'imputato fosse coperta dalle immunità parlamentari, più volte dallo stesso invocate a giustificare la sua condotta»(3).

Secondo il Giudicante, le «immunità penali sono particolari prerogative riconosciute ai membri di assemblee legislative al fine di garantire il normale svolgimento della funzione parlamentare e l'indipendenza delle stesse assemblee. In base all'art. 68 Cost., i parlamentari: - non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni [...] La legge cost. n. 3/1993 ha abrogato l'istituto dell'autorizzazione della Camera di appartenenza a procedere penalmente contro i parlamentari. Pertanto, legittimamente è stato iscritto l'odierno procedimento penale nei confronti del De Bonis e legittimamente è stato tratto a giudizio»(4).

Affermata la legittima celebrazione del processo a carico di Saverio De Bonis, il Tribunale ha quindi argomentato circa l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost. ritenendo assente il «nesso funzionale» tra le opinioni espresse nel post Facebook contestato e l'attività parlamentare dell'allora Senatore. Secondo il Tribunale di Matera «perché possa dirsi sussistente il “nesso funzionale”, non è sufficiente che esse si inseriscano in un contesto genericamente politico, né che vi sia una semplice comunanza di argomento con opinioni espresse in sede parlamentare. È necessario che le dichiarazioni possano essere identificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari, che esse cioè riproducano all'esterno opinioni espresse in atti o attività parlamentari o che esista se non un'identità formale, una corrispondenza sostanziale» tra l'attività parlamentare già posta in essere e la successiva — o al più contestuale — divulgazione(5). Poste tali premesse, il giudicante ha concluso che: «se è vero che vi sia comunanza dell'oggetto delle materie trattate dal De Bonis nell'ambito della sua attività parlamentare [...] nel fatto ascrittogli si ritiene manchi il nesso funzionale tra la sua attività e il riferimento ad un procedimento ormai obsoleto e superato dall'accertamento giudiziario, il cui esito era a lui noto; piuttosto, balzi immediata la sua volontà diffamatoria nei confronti di ... e della di lui attività imprenditoriale, nell'errata convinzione, evidentemente, di essere investito di un privilegio personale che lo avrebbe tenuto lontano da conseguenze giuridiche per la sua condotta»(6).

La sentenza è stata impugnata dall'imputato on. De Bonis (doc. 9); allo stato non è fissata l'udienza di appello.

(2) Trascr. 16 febbraio 2024, pag. 28 (doc. 6.2): «Giudice: Avvocato di parte civile non avete domande a chiusura. Abbiamo esaurientemente concluso. Io rinvierei per la discussione. Possiamo fare il 1° marzo. Avv. dif. P. Diso - Giudice, chiedo scusa, sta chiudendo l'istruttoria? Perché io poi volevo depositare ai sensi del 507. Giudice - Ecco perché, per darvi la possibilità. Però depositateli un po' prima così li guardo va bene? Una settimana prima, entro il sabato precedente magari. Facciamo il 1° marzo. L'orario non lo fissiamo, verrà comunicato dalla cancelleria».

(3) Cfr., sentenza n. 225/2024, doc. 8.2, pag. 8.

(4) Cfr., sentenza n. 225/2024, doc. 8.2, pag. 8.

(5) Cfr., sentenza n. 225/2024, doc. 8.2, pag. 9.

(6) Cfr., sentenza n. 225/2024, doc. 8.2, pag. 9.



In ragione di tale sequenza fattuale, il Senato della Repubblica, con deliberazione assunta alla seduta n. 235 del 29 ottobre 2024 (doc. 1), ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera, che viene dunque introdotto con il presente ricorso.

2. In rito: sull'ammissibilità del presente ricorso

2.1. La deliberazione della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica e la successiva delibera dell'Assemblea.

Con la deliberazione già citata, assunta all'esito della seduta n. 235 del 29 ottobre 2024, l'Assemblea del Senato della Repubblica con la votazione nominale con scrutinio simultaneo ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della competente autorità giudiziaria, autorizzando la Presidenza a dare mandato a uno o più avvocati del libero Foro affinché il ricorso venga promosso (resoconto stenografico, per estratto, doc 1).

In particolare, su richiesta dell'on. De Bonis(7), la questione era stata deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 22 marzo 2024 e veniva trattata dalla stessa Giunta nelle sedute del 9 e 16 aprile 2024 e del 7 e 8 maggio 2024, quando interveniva la deliberazione con relazione Doc. XVI n. 1, intitolata «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza di condanna (n. 225/2024) comminata dal Tribunale di Matera all'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti»(cfr., doc. 10). Con tale atto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deliberava all'unanimità di proporre all'Assemblea del Senato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «in quanto l'autorità giudiziaria non ha trasmesso gli atti al Senato, ai sensi della legge 20 giugno 2003, n. 140, per consentire il procedimento parlamentare sulla questione dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole De Bonis, in attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione» (doc. 10, pag. 6) e il Senato della Repubblica, con la deliberazione sopra richiamata (doc. 1), approvava.

2.2. Requisiti oggettivi e soggettivi

Il conflitto *ex art. 134 Cost.* sussiste ogniquale volta il soggetto ricorrente, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, lamenti la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio del potere ritenuto illegittimo ad opera di altro potere dello Stato (*ex multis*, Corte costituzionale, ordinanza n. 161 del 2014; ordinanza n. 150 del 2014; ordinanza n. 62 del 2010).

Ebbene, è pacifica la sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità. Il ricorso è volto a far valere, in nome dell'indipendenza e autonomia di ciascun ramo del Parlamento(8), il potere costituzionalmente riservato alle Assemblee parlamentari (e qui in specie al Senato) circa la valutazione dei presupposti di operatività della garanzia di cui all'art. 68, comma 1 Cost. una volta che, nel rispetto del procedimento tracciato dalla legge n. 140/2003, la relativa eccezione sia proposta nel corso di un procedimento giudiziario senza esser stata condivisa dal giudice. Basti per il momento solo osservare che la prerogativa sancita dall'art. 68, comma 1 Cost. è invero proprio intesa ad assicurare «la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia» (Corte cost., sentenza n. 218/2023; Corte costituzionale, sentenza n. 104/2024) rispetto ad eventuali interferenze esterne. Il conflitto ha dunque un sicuro «tono costituzionale» lamentandosi una lesione della sfera di attribuzioni conferita dall'art. 68, comma 1 Cost. e dalla sua normativa di applicazione (legge n. 140/2003) al Senato della Repubblica a tutela della sua autonomia e indipendenza e, dunque, della libertà delle proprie funzioni.

Indubbia inoltre la sussistenza del requisito soggettivo: quanto al ricorrente, il Senato è organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, comma 1 Cost. (*ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2024, ordinanza n. 34 del 2023, n. 148 del 2020 e n. 69 del 2020); egualmente sussiste la legittimazione passiva del Tribunale di Matera, «trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita» competente a dichiarare definitivamente, nell'assolvimento della propria funzione, la volontà del potere cui appartiene (ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 37/2024).


2.3. L'interesse ad agire

Vale la pena soffermarsi brevemente sulla sicura sussistenza, nel presente caso, di un interesse attuale e concreto a ricorrere del Senato della Repubblica.

A sostanziare l'interesse ad agire occorre che si sia verificato un pregiudizio alla sfera di attribuzioni del ricorrente; pregiudizio che nel caso di specie è connaturato all'impedito procedimento parlamentare descritto dalla legge n. 140/2003 per effetto degli atti (provvedimenti di rigetto e di rinvio e sentenza di condanna meglio descritti *supra*)

(7) Cfr., doc. 10, deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Doc. XVI n. 1, pag. 2

(8) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 379/1996.



emessi dal Tribunale di Matera e dunque all'esercizio da parte di quest'ultimo, in dispregio della sfera di attribuzioni del Senato, del potere di valutare la insussistenza della prerogativa parlamentare; potere che sicuramente non spettava, nel caso di specie, al Tribunale.

Peraltro, nell'odierna vicenda, il pregiudizio attuale e concreto alla sfera di attribuzioni del Senato è particolarmente manifesto poiché il Tribunale non si è limitato a violare la normativa di attuazione, ad esempio ritardando — e dunque comunque impedendo nei termini che la legge assegna — il procedimento parlamentare, ma ha proprio deciso, negandola, sulla ricorrenza della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost., pronunciando sentenza di condanna con conseguente grave danno alla persona dell'on. De Bonis e, dunque, di riflesso anche all'istituzione parlamentare di cui lo stesso era membro al tempo dei fatti.

Né l'interesse a ricorrere può venir meno per effetto dell'impugnazione proposta nel giudizio ordinario a suo carico dall'on. De Bonis. Come si legge nella giurisprudenza costituzionale, non è l'impugnabilità (quindi la non definitività della sentenza) né la pendenza del giudizio di impugnazione a incidere sull'interesse ad agire che sussiste sempre quando il conflitto abbia «tono costituzionale ... il quale sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (*ex plurimis*, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013)» (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 22/2020).

Sulla non necessaria definitività del provvedimento giudiziale, basti ricordare che già con la sentenza n. 379/1996 la Corte costituzionale aveva chiarito come l'interesse a ricorrere della Camera dei deputati potesse affermarsi anche in relazione ad atti di indagine della Procura della Repubblica ed alla «ordinanza del Giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta della Procura della Repubblica, con la quale si dichiara di voler procedere» non essendo al contrario affatto necessario neppure l'intervento di una sentenza di condanna⁽⁹⁾. D'altra parte, l'interesse a ricorrere, come stabilito più recentemente con sentenza di codesta Corte n. 110/2021, può sussistere anche in riferimento ad una sentenza (non di condanna ma) di assoluzione non definitiva, appellata dalla parte civile.

Quanto alla contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione, è pacifica l'autonomia dei giudizi e il diverso principale interesse ad essi sotteso⁽¹⁰⁾. Nel caso del giudizio per conflitto di attribuzione *ex art. 134 Cost.*, il ricorso è inteso a far valere, con il conseguente annullamento degli atti pregiudizievoli assunti, la lesione della sfera di attribuzioni del ricorrente Senato, ciò che basta a radicare la realtà e attualità dell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali (ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 22/2020 nonché sentenza n. 110/2021); è insomma il «tono costituzionale», sufficiente e necessario secondo codesta Corte a fondare l'interesse ad agire e sicuramente sussistente nel caso di specie, a rendere ammissibile il conflitto.

3. Nel merito. la lesione della sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica in relazione alla (in)sindacabilità delle opinioni di un proprio membro ex art. 68, comma 1 Cost. e legge n. 140/2003

3.1. I tratti essenziali della deliberazione della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Le ragioni del presente conflitto sono essenzialmente compendiate nella deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dell'8 maggio 2024 - relazione Doc. XVI n. 1 (doc. 10), approvata dal Senato il 29 ottobre 2024 (doc. 1).

Muovendo dalla chiara violazione da parte del Tribunale di Matera del dettato della legge n. 140/2003, normativa di attuazione della Costituzione, l'argomentare della Giunta si è appuntato sull'impedito esercizio del potere, costituzionalmente riservato al Parlamento, di valutazione (almeno in termini di insussistenza) della prerogativa di cui all'art. 68 Cost., invece esercitato dall'autorità giurisdizionale.

Come si legge nel testo di delibera, dinanzi all'alternativa imposta al giudice dalla legge di attuazione (tra accogliere l'istanza e pronunciare sentenza *ex art. 129 codice di procedura penale* o respingerla con la trasmissione tempestiva degli atti alla Camera di appartenenza per la deliberazione circa la sussistenza delle condizioni di insindacabilità e la sospensione del procedimento), «la prosecuzione del procedimento penale e la mancata trasmissione degli atti hanno finito per determinare un'indebita sostituzione, *contra constitutionem*, del giudice al Senato nella deliberazione circa l'insussistenza della prerogativa» (cfr., doc. 10, pag. 3).

(9) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 379/1996. Nel caso dei conflitti intersoggettivi, con enunciazione di un principio che si ritenga possa valere in generale per i conflitti di attribuzione, si legge: «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che — anche se preparatorio o non definitivo — sia comunque diretto “ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)» (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 22/2020).

(10) Nella giurisprudenza di codesta Corte: «la pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente come oggetto il medesimo atto impugnato in sede di conflitto di attribuzione fra enti non comporta — come questa Corte ha precisato — l'inammissibilità del conflitto, ove sussista il tono costituzionale (di recente, sentenza n. 57 del 2019)» (Corte cost., sentenza n. 259/2019).



In definitiva, quindi, ciò che è censurato in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica è l'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria del potere di giudicare dell'insussistenza della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost., potere invece costituzionalmente riservato all'Assemblea parlamentare, respingendo l'eccezione di insindacabilità, proseguendo il giudizio e concludendolo con la pronuncia della sentenza.

3.2. La *ratio* della prerogativa costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost.

Si è già osservato che la *ratio* della prerogativa sancita dall'art. 68, comma 1 Cost. che, con l'escludere che i parlamentari possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni, «segna i confini oltre i quali la giurisdizione non può spingersi» (Corte cost., sentenza n. 120/2004), è il libero e pieno esercizio della funzione parlamentare in concreto esercitata dai singoli membri che compongono le Assemblee elettive e ivi partecipano al processo di formazione della decisione politica.

Storicamente intese a garantire il «ruolo della rappresentanza politica in un contesto nel quale anche l'amministrazione della giustizia era condizionata dal potere esecutivo», nell'attuale sistema costituzionale esse sono invero strutturate «in modo da definire un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà» (Corte cost., sentenza n. 379/1996 e ripreso testualmente da Corte costituzionale, sentenza n. 104/2024).

Ecco dunque spiegato perché l'ambito precettivo dell'art. 68, comma 1 Cost. debba intendersi non tanto volto a tutelare il singolo parlamentare bensì a garanzia della libertà della funzione da questi esercitata⁽¹¹⁾; il fine di tutela è dunque «l'autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle Assemblee rappresentative» (Corte cost., sentenza n. 120/2004).

Su tale fondamento, già prima della promulgazione della legge n. 140/2003, la Corte costituzionale aveva affermato la competenza a valutare i presupposti di operatività della garanzia proprio della Camera di appartenenza del parlamentare, osservando che «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte» (Corte cost., sentenza n. 1150/1988). E in una sorta di continuità ideale con tale pronuncia si colloca la disciplina della «pregiudizialità parlamentare» che, formalizzata ora in legge di attuazione del dettato costituzionale (la legge n. 140/2003), ha assegnato al Parlamento, una volta eccepita l'insindacabilità senza aver convinto il giudice, il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio componente con effetto inibente per l'autorità giudiziaria fornendo, anche attraverso specifiche disposizioni processuali, uno strumento di «di coordinamento e di collaborazione fra l'esercizio della funzione giurisdizionale e la garanzia di piena libertà ed autonomia delle Camere parlamentari, nell'ipotesi che in un giudizio venga in evidenza una situazione di ipotetica responsabilità riferibile ad opinioni espresse o voti dati da un parlamentare» (Corte cost., sentenza n. 179/2007, si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 46/2008⁽¹²⁾).

Ciò che consente di affermare, come è stato incisivamente osservato dalla Corte costituzionale oggi adita, la ««evidente importanza istituzionale» di tali norme «dal momento che per il loro tramite si mira a conseguire quell'«equilibrio razionale e misurato»» tra i due valori in gioco in questa materia: libertà e autonomia della funzione politica da un lato; istanze dello Stato di diritto, dall'altro (Corte cost., sentenza n. 179/2007).


3.3. L'attuazione dell'art. 68, comma 1 Cost.: le norme di cui alla legge n. 140/2003

È già chiaro, per quanto osservato, che la legge 20 giugno 2003, n. 140, intervenuta dopo la revisione costituzionale operata con legge costituzionale n. 3/1993 e in continuità con l'ininterrotta catena di decreti-legge mai convertiti volti all'attuazione del dettato costituzionale attraverso l'istituzione della c.d. «pregiudizialità parlamentare»⁽¹³⁾, ha

(11) Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 104/2024 e n. 38/2019 ove si legge che l'art. 68, comma 1 Cost., tutela la «libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione».

(12) Secondo cui «la pacifica riferibilità del primo comma dell'art. 68 della Costituzione a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, rende evidente la infondatezza dei rilievi riferiti all'ultima parte del comma terzo dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Questa disposizione, infatti, non estende l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità a ipotesi di responsabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 68, primo comma, Cost., come sostenuto dal rimettente, ma è, invece, finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto della previsione costituzionale. In particolare, l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 disciplina, per ogni tipo di procedimento giurisdizionale, nell'ipotesi in cui sia rilevata od eccepita l'applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost., un'apposita procedura «al fine di meglio assicurare il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione tra i poteri dello Stato coinvolti» (sentenza n. 149 del 2007)».

(13) Così Corte costituzionale, sentenza n. 120/2004.



inteso delineare l'esercizio delle «diverse prerogative e dei differenziati poteri»(14) dei due organi in gioco, attribuendo alla Camera di appartenenza il potere di stabilire la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della prerogativa della «insindacabilità», quando il giudice già non l'abbia positivamente ritenuta. Potere che la giurisprudenza costituzionale aveva riconosciuto spettante alla Camera di appartenenza, con effetto inibente per l'autorità giudiziaria, già con la citata sentenza n. 1150 del 1988: «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte; ma la logica diversa che presiede alle due prerogative sancite dall'art. 68 Cost. si riflette in poteri di natura diversa. La prerogativa del primo comma (c.d. insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che ... il potere sia stato correttamente esercitato».

Nella vigenza della legge n. 140/2003, «quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti» (art. 3, comma 2, legge n. 140/2003) e, con precipuo riferimento al procedimento penale:

se ritiene applicabile l'art. 68, comma 1 Cost. deve pronunciare decreto di archiviazione nel corso delle indagini preliminari(15) o sentenza di proscioglimento ex art. 129 codice di procedura penale in ogni altro stato e grado del processo (art. 3, comma 3, legge n. 140/2003);

se non ritiene di accogliere l'eccezione proposta da una parte circa l'applicabilità dell'art. 68, comma 1 Cost., deve «provvede[re] senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto» (art. 3, comma 4, legge n. 140/2003) ed «il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta» eventualmente prorogabili di trenta giorni (art. 3, comma 5, legge n. 140/2003);

se la Camera comunque investita della questione(16) ritenga applicarsi l'art. 68, comma 1 Cost., ricevuta la relativa deliberazione, deve «adotta[re] senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione»: dunque deve emettere sentenza di proscioglimento o decreto di archiviazione (art. 3, comma 8, legge n. 140/2003).

Si aggiunge per mero scrupolo che ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 140/2003 è possibile, per autonoma iniziativa di «chi assum[a] che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concern[a] i casi di cui al comma 1», investire la Camera di appartenenza del procedimento parlamentare volto a deliberare sulla sussistenza della insindacabilità che, se favorevolmente concluso, vincola l'autorità giudiziaria ad assumere i provvedimenti conseguenti ai sensi del già ricordato art. 3, comma 8, legge n. 140/2003. Naturalmente, il mancato esperimento di tale iniziativa non ha alcun effetto sull'operatività delle norme che impongono al giudice di dare seguito al disposto di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5, legge n. 140/2003. Semmai, a contrario, il giudice avrebbe il dovere di sospendere il procedimento e di attendere la decisione della Camera competente, una volta avuta notizia della richiesta di pronuncia sull'insindacabilità inoltrata dall'interessato. Ma non può certo ritenersi che, non avendo l'interessato adito la Camera di appartenenza, la magistratura possa prescindere dall'eccezione di insindacabilità ritualmente presentata, come se si trattasse di una implicita rinuncia alla sollevata questione pregiudiziale.

In definitiva, secondo il chiarissimo dettato di legge: al Parlamento, quando il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione ex art. 68, comma 1 Cost., spetta di deliberare sull'applicabilità della prerogativa costituzionale; all'autorità giudiziaria, quando non ritenga già il fatto insindacabile, di investire le Camere della decisione, rimanendo inammissibile per il giudice «opporre una difforme pronuncia di responsabilità rispetto alla deliberazione di insindacabilità adottata dalla camera di appartenenza» (Corte cost., sentenza n. 149/2007); salva, dunque, la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni quando giudichi mal esercitato il potere delle Assemblee elettive (casi, questi ultimi, che affollano la casistica dei conflitti tra Parlamento e autorità giudiziaria) ed eventualmente questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme da applicarsi, il potere giurisdizionale del giudice è «inibito» in relazione alla

(14) Corte costituzionale, sentenza n. 46/2008.

(15) Nel caso di eccezione proposta in sede di indagini, il pubblico ministero deve rimettere gli atti al giudice: «il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4» (art. 3, comma 6, legge n. 140/2003).

(16) A norma dell'art. 3, comma 8, legge n. 140/2003 la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione quando sia stata comunque investita della questione: dunque sia da parte dell'A.G., sia su iniziativa di chi «assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1», sia in «ogni altro caso».



«adozione di una decisione di insussistenza della prerogativa a fronte di una contraria valutazione» della Camera di appartenenza⁽¹⁷⁾ (Corte cost., sentenza n. 149/2007; anche Corte costituzionale, sentenza n. 110/2021 che richiama a sua volta sentenza n. 1150/1988⁽¹⁸⁾).

In definitiva, il giudice non può «ignorare ... il risultato dell'apprezzamento parlamentare» nemmeno per assolvere dalla responsabilità sul fatto, decidendo dunque favorevolmente per l'imputato-onorevole nel merito della causa (Corte cost., sentenza n. 110/2021). Il che evidentemente implica che il giudice non può impedire che tale «apprezzamento parlamentare», che lo vincola nell'esercizio del suo potere giurisdizionale e attiene alla sfera di attribuzione di altro organo costituzionale, si compia, omettendo di attivare il procedimento descritto dalla legge n. 140/2003.

Inoltre, deve ritenersi che un potere dello Stato possa agire in giudizio per tutelare i modi di esercizio delle attribuzioni costituzionali a prescindere dal rango — costituzionale o meno — delle norme che le regolano e che, comunque, la legge n. 140/2003 intitolata «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato» sia intesa proprio allo scopo di «rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, primo comma» (Corte cost., sentenza n. 140/2004, anche Corte costituzionale, ordinanza n. 37/2006), sostanziosamente in un *corpus* di norme attributive di competenza costituzionale.

3.4. Le ragioni e la fondatezza del presente conflitto: la lesione della sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica in materia di insindacabilità delle opinioni dei propri membri

L'esposizione dei fatti al confronto con le coordinate del diritto, manifesta le ragioni del presente conflitto: il Tribunale di Matera, a fronte delle ripetute eccezioni di insindacabilità proposte dall'on. De Bonis personalmente ed attraverso il proprio difensore, in aperto dispregio delle disposizioni di cui all'art. 3, legge n. 140/2003 e dell'insegnamento di codesta Corte⁽¹⁹⁾, anziché trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, ha proseguito il giudizio, si è pronunciato sulla sussistenza della sindacabilità delle opinioni espresse da chi, al momento del fatto, rivestiva la carica elettiva, ha altresì deciso sulla responsabilità dello stesso on. De Bonis, pronunciando sentenza di condanna.

Nulla rilevando la mancata proposizione di una autonoma iniziativa dell'on. De Bonis (*ex art. 3, comma 7, legge n. 140/2003*) diretta ad ottenere la delibera di insindacabilità del Senato, il giudice, investito della questione *ex art. 68, comma 1 Cost.* ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 140/2003, avrebbe dovuto, una volta ritenuto di non dover emettere sentenza di proscioglimento giudicando insussistenti i presupposti di operatività dell'art. 68, comma 1, Cost.

ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 140/2003, trasmettere senza ritardo gli atti alla Camera di competenza;

conseguentemente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, legge n. 140/2003, sospendere il procedimento per novanta giorni eventualmente prorogabili in attesa della deliberazione del Senato;

e così consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla sindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, questione su cui si è invece pronunciato il giudice — così approfondendo la lesione alla sfera di attribuzioni del Senato — per di più giudicando nel merito del fatto.

Come ha statuito la Corte costituzionale, quando è intervenuta a decidere di un caso analogo all'odierno, (eccezioni di insindacabilità proposte senza che il Tribunale avesse azionato tempestivamente la procedura di cui alla legge n. 140/2003; sopravvenienza successiva di una delibera di insindacabilità della Camera adita dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 140/2003 e proposizione di questione di costituzionalità della citata norma da parte del giudice), «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato. Nel caso di specie, infatti, la prosecuzione del giudizio civile ha impedito il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente». In definitiva dunque, l'A.G. «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003» (Corte cost., sentenza n. 149/2007) imponendosi l'annullamento dei provvedimenti adottati dal Tribunale.

(17) E, per la verità, solo a quella, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 149/2007.

(18) Così Corte costituzionale, sentenza n. 110/2021 «Va infatti ricordato che, secondo quanto stabilito da questa Corte sin dalla sentenza n. 1150 del 1988, la prerogativa dell'art. 68, primo comma, Cost. «attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che [...] il potere sia stato correttamente esercitato». Qualora il giudice ritenga che «la delibera della Camera di appartenenza, affermando l'irresponsabilità del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo (o, come altri si esprime, di «cattivo uso») del potere di valutazione, può provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione».

(19) Ancora, ad esempio, sentenza 1150/1988 e comunque tutta la giurisprudenza costituzionale già citata.



Dunque, per quanto ha statuito la Corte costituzionale nel caso citato, già il ritardato coinvolgimento della Camera, con la conseguente (omessa) tempestiva attivazione dei moduli procedurali descritti dalla legge n. 140/2003 — *in primis* la sospensione del procedimento — realizza un «disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite», con conseguente lesione della sfera di attribuzioni della stessa Camera.

Il caso odierno è contrassegnato da una anche maggiore gravità della lesione delle attribuzioni del Senato.

Invero, nel precedente citato, l'inattuazione del procedimento *ex* legge n. 140/2003 non aveva raggiunto le sue estreme conseguenze: il Tribunale non aveva deciso sulla ricorrenza della sindacabilità né aveva deciso il merito della causa; come invece è al contrario accaduto nel presente caso.

Nel caso oggetto dell'odierno ricorso, la tardiva decisione del giudice circa la sussistenza o meno della prerogativa *ex* art. 68 Cost., già menomativa delle attribuzioni della Camera di appartenenza, non ha solo ritardato ma assolutamente impedito il procedimento di c.d. «pregiudizialità parlamentare» ed è ulteriormente esitata in un travalicamento dell'area di competenza spettante al giudice, cui non è attribuito il potere di giudicare dell'insussistenza della prerogativa costituzionale, riservato all'Assemblea parlamentare, con un'evidente accentuazione della lesione alla sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica.

Il giudice, come si è già rilevato, nel momento in cui è stata eccepita l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost. avrebbe potuto soltanto: emettere sentenza di proscioglimento poiché ricorrenti i presupposti di insindacabilità *ex* art. 68, comma 1 Cost. o, in caso contrario, rimettere gli atti alla Camera di appartenenza. In questa materia il potere giurisdizionale, seppure nei limiti imposti dalla legge di attuazione, soffre delle limitazioni necessarie a contemperare i già citati opposti valori in gioco (*cfr.*, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 149/2007). In definitiva, la sicuramente illegittima prosecuzione del giudizio, con l'impedimento del procedimento parlamentare e la deliberazione in sentenza sulla insussistenza dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, comma 1 Cost. hanno determinato la violazione dei limiti all'esercizio del potere giurisdizionale del giudice e una indebita erosione dei poteri costituzionalmente riservati al Senato della Repubblica in tema di valutazione di insussistenza della prerogativa stessa, esercitati in suo luogo dall'autorità giudiziaria.

La manifesta divaricazione dal dettato normativo si spiega forse per l'errore di prospettiva in cui il Tribunale di Matera è incorso, ancorando la propria motivazione all'eliminazione dell'autorizzazione a procedere risalente alla riforma costituzionale del 1993, senza considerare gli effetti — in termini di delineazione delle competenze dei diversi poteri dello Stato e delle sfere di attribuzioni degli stessi — che la successiva legge n. 140/2003 ha dispiegato. Affermare in sentenza che «la legge cost. n. 3/1993 ha abrogato l'istituto dell'autorizzazione della Camera di appartenenza a procedere penalmente contro i parlamentari. Pertanto, legittimamente è stato iscritto l'odierno procedimento penale nei confronti del De Bonis e legittimamente è stato tratto a giudizio»⁽²⁰⁾ significa disconoscere assolutamente il riparto di competenze che la legge di attuazione costituzionale (legge n. 140/2003) ha imposto per contemperare gli eventualmente confliggenti valori in gioco; competenze che, se rispettate, avrebbero condotto il Tribunale a considerare l'eccezione di insindacabilità proposta e, non condividendola, trasmettere gli atti al Senato della Repubblica per avviare il procedimento parlamentare di valutazione della sussistenza della prerogativa stessa da parte del Parlamento.


4. Conclusioni

Per tutte le ragioni sopra esposte è possibile concludere che il Tribunale di Matera nel pronunciare gli atti specificamente indicati al par. 1 del presente ricorso, in violazione dell'art. 3, commi 2, 3, 4, e 5, legge n. 140/2003 e dell'art. 68, comma 1 Cost., impedendo l'instaurarsi del procedimento parlamentare prescritto dalla suddetta legge e pronunciandosi sulla insussistenza della prerogativa di cui all'art. 68, comma 1 Cost., abbia determinato una indebita lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 68, comma 1 Cost. ed intese ad assicurare autonomia e libertà politica al Parlamento.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Corte costituzionale, valutata e rilevata la propria competenza a decidere il presente conflitto, deliberi con ordinanza l'ammissibilità del presente ricorso e di rimando ne disponga la notifica agli organi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, legge n. 87/1953. Conseguentemente si chiede che la Corte voglia accogliere il presente ricorso, dichiarando la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica per effetto degli atti pronunciati dal Tribunale di Matera nell'ambito del proc. pen. n. 2664/21 R.G.N.R. mod. 21 pendente nei confronti dell'on. De Bonis e dunque in ragione e per l'annullamento della sentenza n. 225/2024 del 1° marzo 2024 nonché dei provvedimenti di rigetto dell'eccezione proposta e rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché di rinvio del 9 giugno 2023, del 1° dicem-

(20) Cfr., sentenza n. 225/2024, doc. 8.2, pag. 8.



bre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale e così dichiarare che non spettava al Tribunale di Matera giudicare insussistente la prerogativa di cui all'art. 68, comma 1 Cost. e adottare i suddetti provvedimenti con conseguente annullamento degli stessi atti.

Si depositano i seguenti documenti:

doc. 1 – Deliberazione dell'Assemblea del Senato della Repubblica adottata nella seduta pubblica n. 235 del 29 ottobre 2024;

doc. 2 – decreto di citazione a giudizio dell'on De Bonis del 17 giugno 2022 nell'ambito del proc. pen. n. 2664/21 R.G.N.R.;

doc. 3.1 – Verbale di udienza in forma riassuntiva del 3 febbraio 2023;

doc. 3.2 – Verbale di trascrizione delle fonoregistrazioni dell'udienza del 3 febbraio 2023;

doc. 4.1 – Verbale di udienza in forma riassuntiva del 9 giugno 2023;

doc. 4.2 – Verbale di trascrizione delle fonoregistrazioni dell'udienza del 9 giugno 2023;

doc. 5.1 – Verbale di udienza in forma riassuntiva del 1° dicembre 2023;

doc. 5.2 – Verbale di trascrizione delle fonoregistrazioni dell'udienza del 1° dicembre 2023;

doc. 6.1 – Verbale di udienza in forma riassuntiva del 16 febbraio 2024;

doc. 6.2 – Verbale di trascrizione delle fonoregistrazioni dell'udienza del 16 febbraio 2024;

doc. 7 – Memoria ex art. 121 codice di procedura penale del 27 febbraio 2024;

doc. 8.1 – Verbale di udienza in forma riassuntiva del 1° marzo 2024;

doc. 8.2 – Sentenza n. 225/2024 del 1° marzo 2024 pronunciata dal Tribunale di Matera;

doc. 9 – Atto di appello corredato di allegati presentato nell'interesse dell'on. De Bonis;

doc. 10 – Deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, relazione Doc. XVI n. 1 dell'8 maggio 2024.

Milano-Roma, 28 aprile 2025

Avv.: NARDO

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 181/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a Serie speciale n. 50 del 10 dicembre 2025.

26C00017

N. 11

Ordinanza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di G. S.D.A. e F.M.C. P.

Confisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall'art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

- Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Gian Maria Faralli, nel procedimento sopra indicato a carico di


1) S. D. G., nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia;

libero, presente;

difeso di fiducia dagli avv.ti Vinicio Nardo del Foro di Milano e Antonino Reina del Foro di Palermo;

2) P. F. C. M.

libera, assente;



difesa di fiducia dagli avv.ti Fulvio Simoni del Foro di Milano e Tommaso Autru Ryolo del Foro di Messina;
3) C. G. R., nata a ... (...) il ..., dichiarante domiciliata presso la propria residenza in ... (...) via ... nr. ...
libera, non comparsa, già presente;
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Graziani del Foro di Perugia;

Imputati

1. reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 110 e 603-bis, comma 1 n. 2, comma 2 e 4 n. 1 c.p. perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S. D. G. (socio unico) e P. F. C. M., quali di amministratori di diritto e di fatto della società agricola ... S.r.l., ... quale addetto alla sorveglianza dei braccianti, C. G. R. quale addetta alle buste paga, utilizzavano, assumevano e comunque impiegavano manodopera sottoponendo i seguenti lavoratori alcuni dei quali (...) dormivano in container privi di riscaldamento e cucina, in pessime condizioni igieniche, dietro il corrispettivo di 100 euro mensili — a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, anche usando minaccia; condizioni di sfruttamento e di approfittamento del loro stato di bisogno consistito:

nel corrispondere a ciascun lavoratore una paga oraria netta di euro 4,00, nonostante nel CCN fosse prevista una paga oraria di euro 9,90 lordi (pari a un importo netto variabile tra euro 7,90 e euro 8,30) senza corrispondere né le maggiorazioni previste dal CCN nella misura del 25%, 35% e 40% (rispettivamente per le prestazioni di lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo), né alcuna retribuzione durante il periodo di prova precedente all'assunzione;

nell'imporre a ciascun lavoratore una prestazione di almeno 2 ore e mezzo di lavoro straordinario giornaliero, non retribuito, ma a volte anche di più, violando sistematicamente la normativa sull'orario di lavoro;

nella violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, atteso che nell'azienda agricola non vi erano servizi igienici, lavabi, refettorio e luogo per riposare a disposizione dei lavoratori e che venivano fatti utilizzare prodotti fitosanitari a lavoratori non abilitati, non avendo frequentato i corsi professionali previsti dalla normativa di settore;

nella sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza e condizioni lavorative degradanti e finalizzati a monitorare la produttività, sia in termini qualitativi che quantitativi, mettendo dei biglietti con il loro nome e controllando a fine giornata il numero delle cassette raccolte, impedendo loro di parlare durante la prestazione lavorativa, di consultare il rispettivo telefono cellulare, di assentarsi dal posto di lavoro per bere l'acqua, e rivolgendo loro reiterate ingiurie quali «coglione, negro di merda, animale, africano di merda, maiale».

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con la minaccia:

a) di essere allontanati dall'azienda per un determinato periodo (un giorno/una settimana/un mese) a seconda degli errori commessi, come nel caso in cui fossero stati trovati ad utilizzare il proprio telefono cellulare, ovvero avessero parlato tra di loro durante l'orario di lavoro, ovvero avessero bevuto l'acqua alzandosi in piedi anziché rimanere accasciati sul proprio posto, ovvero si fossero rifiutati di eseguire un lavoro loro affidato, secondo le modalità meglio descritte nella conversazione telefonica avvenuta tra S. il ... prog. n. 55 (S. : «domani incominciamo a buttarli fuori uno alla volta anche quelli vecchi, comincia a buttarne uno, no? E vediamo gli altri... il primo che rompe i coglioni va a casa, vediamo se gli altri non stanno attenti... questo deve essere l'atteggiamento perché con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano loro, tu devi fare il maschio dominante... è quello il concetto, io con loro sono il maschio dominante...è così... io sono il maschio dominante!»);

b) di non essere più richiamati qualora non avessero raccolto «abbastanza fragole» (29/30 cassette a giornata lavorativa), ovvero non avessero eseguito il lavoro a loro assegnato in tempi rapidi;

c) di non poter concludere la loro giornata lavorativa fino a quando non avessero terminato il compito a loro assegnato, quale la pulizia dei campi dalle erbacce;

d) di prendere e trattenere anche per un giorno intero il loro telefono cellulare nel caso fossero stati colti a metterlo in carica;

e) di costringerli a procedere nuovamente alla pulizia delle piante, senza alcuna retribuzione, qualora il controllo fatto a fine lavoro avesse dato esito negativo;

e con l'aggravante di aver reclutato un numero di lavoratori superiore a tre.

In... in epoca anteriore (almeno dal...) e prossima alla data del sequestro eseguito in data... sentite le parti;
ha pronunciato la seguente ordinanza.



Premesso che:

gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del Gup del 3 maggio 2022 per il reato di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.;

in seguito a plurime udienze istruttorie, all'odierna udienza, cui il processo è stato rinviato per eventuali repliche, le parti vi hanno rinunciato e il Tribunale, accogliendo una richiesta formulata in via subordinata dalla difesa P., ha ritenuto necessario sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

Ciò premesso,

OSSERVA

1. Ricostruzione dei fatti e accertamento della responsabilità degli imputati.

A) L'attività istruttoria ha consentito di accertare la responsabilità di S. D. G. e P. F. C. M. in qualità di amministratori di fatto e di diritto della società agricola ... S.r.l. in quanto, sia pure con un diverso grado di intensità, tra il ... e il mese di ... la principale attività aziendale, avente ad oggetto la raccolta e la vendita di fragole in favore della grande distribuzione, è stata realizzata sfruttando, con le modalità di seguito sinteticamente riportate, lavoratori stranieri provenienti dai più disparati paesi africani, adibiti alla pulizia dei campi agricoli, all'irrigazione degli stessi tramite concime e fitosanitari nonché alla raccolta e al confezionamento delle fragole, che accettavano le pregiudizievoli condizioni di lavoro in ragione dello stato di bisogno nel quale versavano.

Lo stato di bisogno, quale requisito autonomo rispetto alla condizione di sfruttamento, è stato in particolare desunto, oltreché dalla qualità soggettiva di cittadini immigrati da paesi caratterizzati da rilevanti problemi economico-sociali — con tutto ciò che ne consegue in termini di scarsa conoscenza della lingua italiana, ridotta consapevolezza delle tutele minime garantite in favore dei lavoratori dipendenti, isolamento sociale e carenza di legami affettivi nel paese di destinazione —, anche da una diffusa precarietà abitativa (larga parte dei lavoratori risultavano residenti in Centri di accoglienza per stranieri) e dalla titolarità di altrettanto precari titoli di soggiorno sul territorio nazionale (larga parte dei lavoratori erano titolari di permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per richiedenti asilo o per protezione speciale o sussidiaria).

La condizione di sfruttamento è stata invece ricostruita in virtù di un composito compendio probatorio (attività tecniche di intercettazione, servizi di O.C.P., dichiarazioni sia dei pochi dipendenti italiani non in stato di bisogno sia di quelli sfruttati, accertamenti di personale ATS e analisi della G.d.F. finalizzata a verificare la palese difformità delle retribuzioni rispetto alla contrattazione territoriale) che ha permesso di dimostrare la sussistenza di tutti gli indici sintomatici elencati dall'art. 603-bis c.p., considerato che:

ai lavoratori veniva corrisposta una retribuzione palesemente difforme rispetto ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva (circa euro 4-4,16 netti rispetto agli euro 6,91 circa pattuiti dalle associazioni sindacali(1)), erogata *in bianco* (non vi è traccia, se non in rare occasioni, di compensi integrativi in nero riconosciuti in favore dei braccianti agricoli) tramite indicazione in busta paga di un numero di ore lavorate inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte;

i lavoratori erano tenuti a svolgere sistematicamente due ore e trenta di lavoro straordinario e, in numerosi casi, anche a lavorare durante i giorni festivi, senza peraltro che fossero loro riconosciute le maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva;

i lavoratori erano destinati ad operare in un contesto caratterizzato da plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, dovendosi rilevare come, oltre a quelle contestate — inerenti l'assenza di strutture igieniche e l'uso dei fitosanitari senza l'idonea abilitazione —, risultano riscontrate numerose ulteriori inosservanze del decreto legislativo n. 81/2008 accertate dai tecnici ATS, tra cui la mancanza di medico competente, di sottoposizione a visita medica, di dispositivi di protezione e di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

i dipendenti erano anche soggetti a controlli pervasivi durante l'attività lavorativa, che doveva svolgersi in termini particolarmente rapidi senza che fosse loro consentito parlare con i colleghi, consultare il cellulare e financo abbeverarsi alla fontana, controlli realizzati anche ricorrendo al pretestuoso esercizio delle facoltà datoriali che caratterizzano il contratto intermittente, atteso che i lavoratori venivano minacciati di non essere più richiamati nel caso in cui non avessero rispettato i serrati ritmi di raccolta delle fragole o di taglio delle erbacce o qualora non avessero osservato le stringenti regole sopra richiamate.

(1) Importo quantificato in via prudenziale tenendo infatti conto dell'applicazione dell'IRPEF nonostante molteplici lavoratori fossero titolari di un reddito ricompreso nella c.d. no tax area.



Come accennato, la graduazione di tale condizione di sfruttamento si è diversamente modulata nel corso del tempo, in quanto, mentre rispetto al ... e al ... vi era un più modesto numero di lavoratori — pur sottopagati e sottoposti comunque a un pervasivo controllo — e le condizioni igieniche non erano critiche a causa della destinazione a tal fine di alcuni container poi rimossi perché abusivi, nel corso del ..., la società, in virtù dell'incremento dei campi da coltivare, ha dovuto incrementare la manodopera e si è al contempo trovata nella difficoltà di garantire strutture igieniche adeguate a causa dell'anzidetta rimozione dei container abusivi.

B) Alla luce di quanto sinteticamente riportato in ordine alle emersioni istruttorie e alla conseguente integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito in contestazione, appare certa la responsabilità degli imputati P. e S. D. (la C., impiegata di una società esterna che si occupava di emettere le buste paga, è stata invece ritenuta estranea alla vicenda), con correlata applicazione, non solo delle rigorose pene principali previste dall'art. 603-bis c.p. e di quelle accessorie stabilite dall'art. 603-ter c.p., ma anche delle plurime confische disciplinate dall'art. 603-bis.2 c.p., tra cui in particolare quella delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.

La Pubblica accusa non ha invero approfondito la questione della confisca del profitto derivante dall'illecito, che la giurisprudenza individua nella differenza retributiva tra il *quantum* dovuto sulla base della contrattazione di settore e il *quantum* effettivamente percepito (cfr., in tema di individuazione del profitto confiscabile, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 34937, non massimata), in quanto, sebbene gli accertamenti della G.d.F. abbiano consentito di appurare la sopra indicata media retributiva oraria (euro 4 - euro 4,16) analizzando le mensilità di .../... e di alcuni mesi del... (rispetto al... la prova della differenza retributiva si fonda sull'analisi di poche posizioni lavorative), non è stato però calcolato l'importo complessivo non corrisposto a ciascuno dei lavoratori riportati nell'editto di accusa, che può comunque essere quantificato, sia pure non senza difficoltà, individuando, per ogni persona offesa per la quale vi siano dati disponibili, le ore non pagate dagli imputati e riconoscendo per ciascuna di esse la paga oraria lorda prevista quantomeno per l'orario di lavoro ordinario.

Tale calcolo, tenuto conto che la G.d.F. ha esaminato la posizione retributiva di soltanto una parte dei lavoratori (circa 40 e non ciascuno per tutte le mensilità esaminate), ha condotto a quantificare l'importo in misura certamente non eccedente gli euro 200.000,00.

Il PM ha invece invocato l'anzidetta confisca strumentale per ottenere l'ablazione dell'intero compendio aziendale in precedenza oggetto di sequestro preventivo (poi revocato per sopravvenuta carenza del requisito del *periculum in mora*), comprensivo di tutti i fondi agricoli, una parte dei quali non coltivati all'epoca dei fatti, delle serre adibite ad uffici, altre colture (mirtilli e lamponi, oltreché di fragole) stoccaggio e confezionamento delle fragole, dei relativi impianti fotovoltaici a tetto di affatto modesto valore, dei conti correnti bancari e di alcuni sparuti mezzi agricoli o di locomozione, il tutto per un valore, comprese le passività, nell'intorno di euro 3.500.000,00 stando alla stima operata al 31 dicembre 2020, che potrebbe anche incrementarsi di ulteriori euro 2.001.630 in caso di vittorioso esito di un contenzioso attualmente pendente in appello.


L'applicazione della misura ablatoria in questione, la cui natura obbligatoria impedisce al giudice qualsivoglia accertamento o scrutinio ulteriore e diverso rispetto a quello volto a verificare il mero utilizzo del bene per la realizzazione dell'illecito, appare tuttavia, pur a fronte della affatto modesta gravità del delitto in contestazione, sproporzionata per eccesso, anche tenuto conto del profitto concretamente calcolabile — come detto non superiore ad euro 200.000,00 —, delle rigide pene principali previste dall'art. 603-bis c.p. nonché della già irrogata sanzione amministrativa per la responsabilità dell'ente (la società ha definito il procedimento ex art. 444 c.p.p. con applicazione di una sanzione di euro 77.400,00), delle cui quote i prevenuti sono titolari in qualità di nudo proprietario lo S. e di usufruttuaria la P.

2. Rilevanza della questione.

2.1. La questione appare di sicuro rilievo in quanto, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della natura obbligatoria della confisca strumentale — con conseguente riespansione della norma generale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. —, sarebbe consentito al giudice, usando le parole della Corte costituzionale, di valutare la sussistenza di «un pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo uso delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato» (2); scrutinio che, stando all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, deve essere svolto, non tanto avendo riguardo alla personalità del reo (la confisca facoltativa è del resto compatibile con la sospensione condizionale della pena (3)),

(2) Cfr. sent. n. 7/2025, par. 3.1.2. nella parte in cui è riportato l'ubi consistam del potere discrezionale riservato al giudice in caso di confisca facoltativa.

(3) Cfr., sul punto, Cass., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 34606, Rv. 282367. In senso contrario, quanto alla rilevanza da attribuire alla personalità, vedasi Cass., Sez. IV, 5 aprile 2004, n. 21703, Rv. 231559 - 01: «In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l'applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine.



ma accertando la relazione intercorrente con l'illecito, che non deve essere di mera occasionalità ma di stretta strumentalità, e quindi rivelatrice dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal bene nel compimento dell'illecito sia le modalità di realizzazione dello stesso(4) sia ancora tenendo presente la necessaria proporzione tra bene e reato, anch'essa elemento indiziante dell'asservimento del primo al secondo e «"requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo"»(5).

2.2. Le difese, che hanno richiesto sollevarsi la questione soltanto in via subordinata, hanno messo in evidenza come la stessa non sarebbe rilevante né in relazione alla confisca dell'azienda né con riferimento a quella di larga parte dei beni che ne fanno parte.

2.2.1. È stato infatti menzionato, sotto il primo profilo, l'orientamento giurisprudenziale in accordo al quale l'ablazione del compendio aziendale non costituirebbe un esito automatico e indefettibile della condanna, in quanto sarebbe necessario accertare «un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa... trattandosi ad esempio, di stabilire se l'azienda interessata sia stata costituita al fine precipuo di commettere il reato ex art. 603-bis cod. pen, ovvero se lo sfruttamento abbia interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per migliorarne la produttività» (6).

Tale orientamento non è tuttavia persuasivo per le ragioni di seguito esposte.

Va in primo luogo osservato come non si tratti di un indirizzo interpretativo univoco, considerato che, nella più recente sentenza invocata dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, si è affermato un principio di segno decisamente contrario, sostenendosi in particolare, nel par. 30 della parte motiva, che «in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis 2, cod pen., è oggetto di confisca l'azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera» (7).

L'orientamento qui criticato del resto, nel richiedere lo scrutinio relativo al nesso intercorrente tra bene e reato e nel richiamare il canone di proporzione, appare richiamare concetti e principi che la Suprema Corte ha enunciato con riferimento alla confisca facoltativa (tanto che la sentenza citata nelle pronunce sopra riportate — la Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, Rv. 75886 - 01 — aveva proprio ad oggetto una confisca facoltativa disposta in un procedimento per reati in materia di stupefacenti), l'unica rispetto alla quale si dovrebbe accertare il nesso di asservimento del bene al reato quale indice sintomatico del pericolo che il mantenimento dello stesso possa favorire la ricaduta nell'illecito.

In una recente pronuncia in materia di caporalato, ancorché relativa alla confisca non dell'azienda ma di un veicolo usato dall'intermediario, si è infatti affermato in termini chiari il principio secondo cui la relazione di asservimento tra cosa e reato «è necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa perché il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria discrezionalità. Tale esigenza non esiste, invece, quando la confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore» specificando che tale esito è coerente con le diverse funzioni assolve dai due istituti: cautelare prevenzionistica quella della confisca facoltativa; sanzionatoria quella della confisca obbligatoria(8).

L'indirizzo giurisprudenziale citato dalle difese, per il carattere non univoco e per la scarsa compatibilità con la natura obbligatoria della confisca, non vale quindi a rendere irrilevante la questione relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 603-bis.2 c.p. in riferimento alla natura obbligatoria della misura ablativa.

2.2.2. Si è poi sostenuto che la questione in esame non sarebbe rilevante neppure in riferimento ai singoli beni integranti il compendio aziendale poiché, in disparte gli sparuti mezzi agricoli, i terreni e le serre non sarebbero qualificabili alla stregua di *instrumenta sceleris*: i terreni sarebbero infatti oggetto del reato e le serre soltanto i luoghi ove è stata svolta parte dell'attività lavorativa.

Anche tale argomentare non pare però condivisibile dovendo al contrario ritenersi che, nel novero dei beni utilizzati per la commissione del delitto, possano rientrarvi tanto quelli sui quali o per la migliore redditività dei quali è stata svolta l'attività lavorativa in condizioni di sfruttamento (i terreni)(9), comprensivi anche di quelli destinati ad altre coltivazioni, poiché

(4) Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 33432, Rv. 285062 e Cass., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 20429, Rv. 259631 - 01 e, più di recente, Cass., Sez. V, 29 maggio 2025, n. 24311, nella quale si precisa il duplice scrutinio richiesto per la confisca facoltativa: la verifica dell'uso del bene e quello della stretta strumentalità all'illecito.

(5) Cfr. Corte cost. n. 7/2025, par. 3.1.1., nel quale è richiamata la sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto.

(6) Cfr. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 40554, Rv. 282063 e Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876, non massimata.

(7) Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681.

(8) Cass., Sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17641, non massimata).

(9) La sentenza Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681 del resto, pur contenendo l'enunciazione del sopra indicato principio in tema di confisca dell'azienda, aveva ad oggetto proprio la confisca di fondi agricoli.



comunque interessati dall'attività dei lavoratori adibiti alla distribuzione dei fitosanitari (10)) quanto quelli al cui interno (serre, comprensive degli impianti fotovoltaici che alimentavano l'energia elettrica del sito agricolo) la stessa è stata posta in essere (11), fatta salva la possibilità, consentita tuttavia solo in caso di confisca facoltativa, di verificare se sussista o meno un nesso di necessaria strumentalità con l'illecito e di valorizzare la relazione di proporzionalità tra la gravità dello stesso e l'entità dei beni oggetto di ablazione.

Va inoltre considerato, non solo che i terreni — rispetto ai raccoglitori di fragole — sono sostanzialmente assimilabili a degli strumenti di lavoro (categoria di beni che la difesa non contesta essere riconducibili nel novero di quelli confiscabili ex art. 6903-bis 2 c.p.), ma anche che, se si escludessero dall'ambito della confisca sia i fondi agricoli che gli altri cespiti in cui è svolta l'attività lavorativa, non sarebbe allora agevole individuare quali ulteriori *instrumenta sceleris* dovrebbero essere oggetto di confisca, specialmente nei casi, come quello che ci occupa, in cui il reato è commesso dal datore di lavoro nel settore agricolo.

Del resto, volendo aderire ad un'impostazione strettamente letterale — in forza della quale sono confiscabili esclusivamente i beni usati per sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento —, allora non sarebbero suscettibili di ablazione neppure i macchinari (si pensi alle macchine da cucire nel settore tessile (12)) o gli utensili utilizzati nel corso dell'attività lavorativa, poiché non si tratta di cose usate dal reo per determinare la condizione di sfruttamento ma di oggetti messi a disposizione dei lavoratori sfruttati per assolvere alle mansioni cui sono adibiti.

La questione quindi è rilevante anche rispetto ai singoli beni del compendio aziendale perché, ritenuti gli stessi astrattamente suscettibili di ablazione, la natura obbligatoria della confisca impedisce sia di formulare lo scrutinio circa la relazione di strumentalità (ad esempio per valutare se siano confiscabili solo i fondi agricoli coltivati a fragole o anche quelli destinate ad altre colture, rispetto ai quali la relazione con il delitto, integrata dal mero utilizzo dei fitosanitari, appare meno pregnante) sia di applicare il criterio della necessaria proporzionalità tra confisca e reato, che appare nella specie invero vulnerato, ove si tenga conto che, stando alle stime effettuate al 31 dicembre 2020, le serre e il fotovoltaico avrebbero un valore di euro 2.887.315,00 e che quello dei terreni complessivamente considerati (quindi comprensivi anche di quelli non coltivati, che sarebbero di poco inferiori alla metà), unitamente ai fabbricati, ammonta invece a circa euro 4.500.000.

2.2.3. Neppure dirimente l'ulteriore considerazione difensiva secondo cui la confisca dei beni sarebbe preclusa dall'appartenenza degli stessi ad un soggetto, la società... S.r.l., diverso dalle persone fisiche che hanno commesso il delitto, essendo infatti assolutamente incontrovertibile in giurisprudenza il principio secondo cui le società nel cui interesse è stato realizzato il reato non possono annoverarsi tra le persone estranee all'illecito (13) né la confisca in questione è di per sé preclusa dall'inserimento del delitto in contestazione nella categoria dei reati presupposto previsti dal decreto legislativo n. 231/01.

2.2.4. Le considerazioni esposte rendono quindi la questione dedotta rilevante ai fini della decisione.

3. Non manifesta infondatezza.

3.1. Si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 603-bis.2 c.p., introdotto con la legge n. 199/2016 nell'ambito della riformulazione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, nella parte in cui prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, c.p., la natura obbligatoria della confisca dei beni che servono o furono destinati alla commissione del reato (i c.d. *instrumenta sceleris*).

3.2. La previsione di un simile automatismo, che consente al giudice di verificare esclusivamente l'uso del bene a fini illeciti, pare infatti violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio, dovendosi in proposito richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 14 gennaio-4 febbraio 2025 n. 7 (14)) in riferimento all'omologa fattispecie di cui all'art. 2641 c.c., che prevedeva la confisca strumentale obbligatoria in caso di condanna per i reati societari disciplinati dal codice civile.


(10) Segnatamente, ...

(11) Cfr., per la confiscabilità degli immobili all'interno dei quali è realizzato l'illecito ex art. 474 bis c.p., Cass., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 41040, Rv. 264911 - 01: «Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi».

(12) La difesa, per evidenziare quali sarebbero i beni confiscabili, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. III, 9 marzo 2023, n. 29826) nella quale, senza confrontarsi con il tema della confisca dell'azienda o dei locali in cui era svolta l'attività lavorativa, ha confermato il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Prato con il quale, muovendo dalla qualificazione in termini di *instrumenta sceleris*, erano state sequestrate le macchine da cucire utilizzate dai dipendenti sfruttati.

(13) Cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 17840, Rv. 275599 - 02: «In tema di reati tributari, affini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell'ente)».

(14) In tale sentenza sono state anche richiamate le considerazioni già svolte nella pronuncia n. 112/2019 in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies, decreto legislativo n. 187-sexies n. 58/1998.



La Corte costituzionale ha in particolare accolto la questione di legittimità per violazione del principio di proporzionalità, in quel caso dedotto anche evocando il comb. disp. degli articoli 117 della Costituzione e 49 CDFUE, muovendo dalla considerazione secondo cui la confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto il profitto — che ha un «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all'autore» —, presenta invece una natura schiettamente sanzionatorio-punitiva, desumibile dal fatto che, comportando l'ablazione di beni preesistenti al reato (normalmente conseguiti anche in modo lecito), dà luogo ad una *deminutio* della situazione patrimoniale del reo-tipico effetto delle sanzioni —, «il che senz'altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente «ripristinatoria» dello status quo ante» e impone invece di qualificarla alla stregua di «vera e propria «pena» di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato» (15).

Da tale qualificazione, prosegue la Corte, discende la soggezione dell'istituto al complesso di principi, regole e garanzie che danno corpo allo statuto della penality, tra i quali spicca, per quanto di interesse in questa sede, il canone della necessaria proporzione rispetto alla gravità del reato, la cui attuazione passa anche attraverso la previsione di una cornice edittale che consenta al giudice di esercitare il potere discrezionale di commisurazione della sanzione, che, rispetto a quelle patrimoniali, deve avere come termine di raffronto anche la condizione patrimoniale del reo (cfr. Art. 133-bis c.p. per pene pecuniarie).

La confisca strumentale obbligatoria quindi, la cui natura punitiva si desume dall'effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale antecedente all'illecito, si traduce nella previsione di una pena del tutto indeterminata, «la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato» e rispetto alla quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità né in relazione al necessario raffronto con la gravità del reato e con l'entità del profitto da esso conseguito né con riferimento alle condizioni patrimoniali dell'imputato.

3.2.1. Ritiene questo giudice che, come già osservato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sent. n. 7/2025, la nonna censurata non possa essere oggetto di una sentenza di carattere manipolativo poiché non sono ravvisabili nell'ordinamento istituti suscettibili di assurgere al rango di una soluzione costituzionalmente adeguata, dovendosi peraltro evidenziare come un intervento correttivo non si renda neppure necessario, in quanto la declaratoria di incostituzionalità non darebbe luogo ad un *vulnus* di tutela in virtù della riespansione della norma di tenore generale, che, riconoscendo un potere discrezionale al giudice, permetterebbe di fare applicazione anche del principio di proporzione.

3.3. La circostanza che la Corte costituzionale, nella sent. n. 7/2025, abbia accolto la questione con riferimento alla violazione del canone di proporzione con assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate, tra cui quella — sicuramente pertinente — della sproporzionata compressione del diritto di proprietà, induce a circoscrivere a quello sopra enunciato il novero dei parametri violati da sottoporre all'attenzione del Giudice delle leggi.

4. Possibilità di un'interpretazione conforme.

Non risultano percorribili interpretazioni conformi della nonna ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale («è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato»), che del resto non può neppure essere superato applicando i principi già enunciati dalla Corte con riferimento all'omologo istituto di cui all'art. 2641 c.p., poiché la rimozione della disposizione illegittima richiede il necessario intervento del giudice costituzionale.

Va infine messo in evidenza come non sia esperibile neppure il rimedio della disapplicazione, dovendosi tenere conto, da un lato, della ritenuta estraneità della materia al diritto dell'Unione europea, e, dall'altro lato, della necessità comunque, per garantire esigenze di uguaglianza e certezza — particolarmente pregnanti in ambito penale —, di sollecitare l'intervento della Corte costituzionale allo scopo di ottenere la rimozione della norma censurata (16).

(15) Le frasi riportate in corsivo sono citazioni tratte dal par. 3.1.2. della sent. n. 7/2025).

(16) È utile richiamare il par. 2.2.3. della sent. 7/2025 ove la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta la scelta del giudice a quo, legittimato ad operare la disapplicazione per la riconducibilità della materia al diritto dell'UE, di sollevare invece l'incidente di costituzionalità: «Nel caso ora all'esame, la Sezione rimettente ha ampiamente motivato le ragioni della propria scelta di rivolgersi a questa Corte. Essa ha in particolare evidenziato che la disapplicazione (totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana sarebbe foriera di «incertezze e disparità di trattamento», con conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto (quest'ultimo, «parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo»: sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto) e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Inoltre, la Sezione rimettente ha sottolineato come il rimedio della disapplicazione si ponga in tensione rispetto al principio di legalità in materia penale. Ed in effetti, quest'ultimo principio esige che le norme penali — anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti — siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest'ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali».



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 603-bis.2 c.p., introdotta dalla legge n. 199/2016, nella parte in cui prevede, in violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 Cost., la natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.

Sospende il giudizio in corso e i relativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23 co. 4 legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.

Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025

Il Giudice: FARALLI

26C00019

N. 12

Ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di M. F.

Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga.


- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100.

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Tribunale penale di Macerata, Ufficio GIP-GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 29 novembre 2024, F. M., nel contesto di più ampie indagini volte al contrasto di una rilevante attività di trasporto e spaccio di stupefacente, veniva fermato alla guida di vettura... tg... a bordo della quale veniva rinvenuto un ingente quantitativo di droga; stupefacente e vettura che venivano sequestrati:

a carico dello stesso, nel contesto della sentenza di patteggiamento emessa da questo ufficio in data 18 marzo 2025 (irr 26 settembre 2025) veniva disposta la confisca della vettura... tg..., nelle more in sequestro presso custode giudiziario;

con nota 8 ottobre 2025 tale veicolo veniva chiesto in uso per servizi antidroga da parte della polizia municipale di..., che con successiva nota 17 ottobre 2025 precisava di non avere mai avuto in uso tale vettura e che stante l'elevato chilometraggio verosimilmente la stessa non era appetibile per altri corpi di PG.



OSSERVA

L'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che:

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

...

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

Tale disposizione appare rientrare in una casistica prevista anche da altre previsioni normative che derogano alla ordinaria destinazione dei beni confiscati (ossia la loro vendita o distruzione — cfr art. 86. disp att cpp).

Al riguardo mette conto di ricordare quantomeno:

l'art. 9, legge n. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), che prevede che:

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto;

9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9;

l'art. 18-bis, decreto legislativo n. 74/2000 che prevede che:


1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative;

1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria;

l'art. 48, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede che:

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

...c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13



della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli enti parco nazionali e regionali.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico;

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti;

l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. che prevede che:

1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia;

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

Norme peraltro che appaiono espressione di un generico favore per l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità da parte di enti pubblici o comunque con finalità di interesse pubblico, ma senza apparentemente alcun criterio unitario sotteso alle stesse, atteso che:

l'art. 9, legge n. 146/2006 prevede la assegnazione dei soli beni informatici o telematici usati per commettere delitti tipici a organi di polizia che già abbiano avuto uso dei beni, senza espresso vincolo di destinazione;

l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. dei soli beni e strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense (altre prove sarebbero inidonee a dare idonea certezza ?? NDR), risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di delitti tipici, alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta ovvero ad altri organi dello Stato, ma con espresso vincolo di destinazione per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o per finalità di giustizia;

l'art. 18-bis, decreto legislativo n. 74/2000 la assegnazione di ogni bene confiscato per reati tributari, anche se non usato per la commissione degli stessi, eccezion fatta per denaro e strumenti finanziari, ad organi dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dal fatto che degli stessi ne abbiano avuto o meno uso, senza espresso vincolo di destinazione;

l'art. 48, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 la assegnazione dei beni confiscati alla mafia alla Agenzia, a organi dello Stato, a enti territoriali, Vigili del fuoco, comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, a altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, ad operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, a enti parco nazionali e regionali...


Tanto premesso ritiene questo giudice la possibile incostituzionalità dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede, a richiesta, la possibile assegnazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili (per quanto qui rileva e per quanto si chiede pronunzia degli autoveicoli, ma il discorso appare analogo per le altre categorie di beni) sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga anche a organi di polizia che non ne abbiano avuto prima l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e che intendano destinarli in attività di polizia antidroga.

Tali beni infatti:

prima della confisca possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga;

Previsione che prescinde dal fatto che siano chiesti dalla PG che ha fatto il sequestro o da altra PG, esclusa quindi - logicamente - ogni «premieria» di tale affido, disponendo però che tali beni debbano essere impiegati in attività di polizia antidroga.

dopo la confisca sono assegnati (tale il senso della norma, pur se la formulazione letterale non appare particolarmente felice) a richiesta agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.



Previsione che quindi prevede tale assegnazione:

*come obbligatoria (vengono assegnati, a richiesta..) ove la istanza sia formulata dalla amministrazione della PG che già li ha avuti in custodia, con disposto che

non si ritiene correlabile alla pregressa assunzione dei costi di cui al c. 3 (che ben potrebbero peraltro non esserci ove il veicolo fosse affidato al proprietario..), previsione che appare solo logicamente esonerare lo Stato da tali costi ponendoli in capo di chi il veicolo concretamente utilizza;

appare espressione del favore del legislatore per la continuità di possesso ed eventuale uso dello stesso da parte della PG che già se ne avvale;

* come facoltativa (Possono altresì essere assegnati, a richiesta ..) ove sia avanzata da enti che nulla hanno a che vedere con la attività di PG per la repressione del traffico di stupefacenti e sono impegnati nel diverso settore del recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Per entrambe le categorie di beneficiari, peraltro, la norma non prevede espressamente — differentemente da quanto previsto per l'affido — specifiche finalità alle quali i beni debbano essere destinati dopo la assegnazione definitiva, pur dovendosi chiaramente utilizzare nell'espletamento dei compiti istituzionali degli enti beneficiari (semberebbe in via diretta o mediata, dato che nulla sembra escludere *ad es* che tale bene una volta assegnato ad un ente sia da questi venduto e il ricavato utilizzato a fini istituzionali..).

In tale contesto appare a chi scrive del tutto irrazionale, costituendo omissione manifestamente irragionevole, che un organo di PG che non ha mai avuto l'affido dei beni in sequestro non possa, dopo la confisca degli stessi, chiederne la assegnazione (ferma chiaramente la priorità riconosciuta agli eventuali organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso, logicamente favoriti per continuità di possesso ed uso) per l'impiego in attività di polizia antidroga, quando

lo stesso avrebbe potuto avanzare tale domanda in fase antecedente alla confisca, poi diventando (ove accolta) avente diritto alla sua definitiva assegnazione;

la facoltà di domandare la assegnazione dei beni confiscati è riconosciuta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti, enti che - pur meritori - il legislatore appare configurare come meno titolati rispetto alle forze di PG, in quanto non legittimati a chiederne l'utilizzo prima della confisca;

in assenza di altre domande di assegnazione, rientrandosi nella ordinaria disciplina, la eventuale antieconomicità della vendita (ipotesi non del tutto astratta, avendo la vettura 280.000 km e carrozzeria con diversi graffi) comporterebbe la distruzione del bene, che pur potrebbe essere utilmente utilizzato dalla PG nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Non si ritiene, invece, salva diversa valutazione della Corte adita, poter usare come utile *tertium comparationis* altra specifica tra le norme sopra indicate che prevedono la assegnazione a enti di beni confiscati, attesa, per come sopra evidenziato, la rilevante eterogeneità delle plurime previsioni normative al riguardo (fatta salva ogni valutazione, che non interessa in questa sede e non compete a questo giudice, sulla razionalità o meno delle stesse).

Si deve però evidenziare che le stesse, in relazione a casi simili a quelli che oggi occupano, prevedono tutte — alle condizioni di legge - la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali (organi di polizia giudiziaria, organi dell'amministrazione finanziaria, organi di polizia ..ovvero altri organi dello Stato per finalità di giustizia), per lo più in via esclusiva e senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere dalla loro assegnazione.

Profilo che evidenzia ulteriormente la irrazionalità ed anomalia della disposizione censurata e la sua ingiustificata eterogeneità rispetto al sistema normativo.

La questione appare poi rilevante nel presente procedimento, atteso che la Polizia municipale di Macerata ha chiesto in uso per servizi antidroga un veicolo confiscato nel corso di operazione di polizia giudiziaria antidroga ma che non ha mai avuto in uso mentre era in sequestro e che, pertanto, la norma censurata non prevede possa essere alla stessa assegnato.

Possibilità che sarebbe concessa a questo giudice ove accolta la questione sollevata.

P.Q.M.

Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Promuove di ufficio, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 là ove statuendo che i beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca (e per quanto oggi direttamente occupa gli autoveicoli), vengono assegnati, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso



ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti non prevede che gli stessi possano altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi in uso e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga.

Ordina che a cura della Cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Macerata, 13 novembre 2025

IL GIP: MANZONI

26C00020

N. 13

Ordinanza del 17 novembre 2025 del Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di D.G. M.

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen.

– Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

SEZIONE GIP-GUP

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano,

visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n. 6859/2019 R.G. G.I.P.,

rilevato che M. D. G. (nato a... in data...) è imputato, in seno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, «perché aiutava... ad eludere le investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono e ad assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A), B), C) ovvero l'autovettura... di colore bianco targata... di proprietà della..., omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano in qualità di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato... a ritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che il... ne aveva la disponibilità, in... (...)».

OSSERVA QUANTO SEGUE


Premessa

1. Preliminarmente, va messo in evidenza che questo Giudice procede nell'ambito del medesimo giudizio entro il quale sono state sollevate quattro questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui detta fattispecie non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale

Le questioni *de quibus* sono state sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all'art. 378 del codice penale, al delitto di cui all'art. 372 del codice penale e al delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, ed in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

1.1. La Corte costituzionale, all'esito di camera di consiglio tenutasi in data 6 ottobre 2025, con sentenza n. 157/2025, depositata il 30 ottobre 2025, ha dichiarato:

L'inammissibilità - per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale);



la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 del codice penale);

la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale);

la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

1.2. Per ciò che più interessa ai fini della presente ordinanza, va rilevato che la Corte costituzionale, nel predetto arresto, ha stabilito quanto segue:

Le ipotesi di reato messe a confronto, favoreggiamento reale, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, presentano sostanziali differenze sul piano della tipizzazione della fattispecie penale.

[...]

A fronte di tale «diversità sul piano della tipizzazione delle condotte», questa Corte deve però verificare se sia riscontrabile quella «similitudine di disvalore» tra le fattispecie poste a raffronto, attestata dall'identità di materia, dalla medesimezza dei beni giuridici e dall'anticipazione della tutela penale degli stessi (e, dunque, dalla strutturazione delle fattispecie in questione come reati di pericolo), in linea con il precedente rappresentato dalla ricordata sentenza n. 90 del 2025.

I delitti di favoreggiamento reale, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono accomunati dall'essere collocati nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, tra quelli contro l'attività giudiziaria (Capo I, Titolo III, Libro II del codice penale), preposti, in generale, a preservare il regolare ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria in tutte le sue fasi, prodromiche, coeve e successive al processo.

Le fattispecie delittuose poste in comparazione si strutturano, tutte, per quanto detto, come reati di pericolo concreto, non essendo richiesta, ai fini del loro perfezionamento, una lesione effettiva della funzione giudiziaria, ma la sua esposizione a pericolo da verificarsi, appunto, in concreto, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso di specie.

Pur essendovi identità di materia e di anticipazione della soglia di tutela penale, si tratta, tuttavia, di fattispecie sostanzialmente disomogenee sotto il profilo dell'oggettività giuridica.

Le ipotesi di reato poste a confronto, infatti, condividono unicamente il bene giuridico di categoria – l'amministrazione della giustizia appunto, che raggruppa però una serie eterogenea di fattispecie incriminatrici, le quali, «pur presentando tratti comuni che ne giustificano la collocazione nella categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria, non hanno carattere del tutto omogeneo» (sentenza n. 47 del 2010).

[...]

Il favoreggiamento reale, quindi, si colloca al di fuori delle fattispecie criminosi poste a tutela della correttezza dell'accertamento e delle decisioni giudiziali, in cui confluiscono, invece, sia la falsa testimonianza sia l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[...]

4.3. - L'acclarata sostanziale eterogeneità delle norme incriminatrici poste a confronto, sia per quanto attiene alla loro struttura, sia per quanto attiene ai beni giuridici tutelati, «determina l'inidoneità dei *tertia comparationis* a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza» (sentenza n. 207 del 2017).

2. Questo G.U.P. ben comprende che, sulla base di quanto disposto dall'art. 137 della Costituzione e dall'art. 24 della legge n. 87/1953, la Corte costituzionale ha più volte affermato che «il giudice *a quo* non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (in tal senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale n. 247/2022).

Il Giudice delle Leggi, tuttavia, ha più volte affermato che «il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia «norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità» (sentenza n. 66 del 2019, che richiama le sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014)» (così *ibidem*).



2.1. Alla luce dei principi appena richiamati, questo Giudice intende rispettosamente sottoporre al vaglio di Codesta Corte una questione diversa da quelle il cui sollevamento ha portato alla celebrazione del giudizio di costituzionalità n. 156/2024, definitosi con sentenza n. 157/2025.

Anche la questione in parola concerne l'esclusione del reato di favoreggiamento reale dal novero dei reati per cui è possibile la messa alla prova; la diversità ha a che vedere con il *thema decidendum* e, in particolare, «riguarda le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità», in quanto s'intende valorizzare il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 del codice penale, fattispecie prevista dall'art. 550, comma II del codice penale e, dunque, riconducibile all'insieme dei reati per cui può celebrarsi il rito alternativo di cui all'art. 168-bis del codice penale

2.2. La Corte costituzionale ha altresì stabilito che «non è precluso sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimuovibili dal giudice *a quo*, poiché tale iniziativa non contrasta col disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa» (Corte cost. ordinanza n. 371/2004).

Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha ritenuto suscettibili di presentazione – con ciò escludendo l'operatività del divieto desumibile dagli articoli 137 della Costituzione e 24 della legge n. 87/1953 - questioni di costituzionalità volte a sanare carenze motivazionali di precedenti ordinanze di remissione.

A lume di tanto, questo Giudice ritiene che sia possibile sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui lo stesso non si applica anche al reato di cui all'art. 379 del codice penale sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale).

Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale

3. Va rilevato, come già fatto nell'ordinanza con cui è stato promosso il giudizio di costituzionalità n. 156/2024 - che in seno al procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. si procede nei confronti di plurimi imputati in relazione a diverse fattispecie di reato:

... sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all'art. 640 del codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la... a concedere loro in noleggio un'automobile e di aver fatto ciò soltanto per appropriarsi di detto mezzo;

i suddetti imputati sono accusati anche del delitto previsto dall'art. 646 del codice penale (per essersi appropriati della sopramenzionata automobile) e, unitamente a..., del delitto di cui all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attività economica il provento dei delitti di truffa e di appropriazione indebita contestati ai capi d'imputazione A) e B);

... sono accusati anche di aver simulato il furto dell'automobile di cui sopra, così commettendo il delitto di cui all'art. 367 del codice penale, e ciò al fine di consolidare definitivamente il loro illecito possesso sulla stessa;

da ultimo, M. D. G. è accusato dei delitti di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato... ad eludere le investigazioni svolte in seno al presente procedimento penale in ordine ai fatti di cui ai capi d'imputazione A), B), C) e D) e ad assicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio contestati ai capi d'imputazione A), B) e C).

La richiesta di messa alla prova originariamente formulata nell'interesse dell'imputato

4. All'udienza del 3 novembre 2023 il difensore di M. D. G. ha formulato istanza di messa alla prova a beneficio del proprio assistito.

In data 22 novembre 2023 è stata depositata copia della richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464.bis del codice penale» rivolta all'UEPE in data 17 novembre 2023 dal predetto imputato; a tale richiesta è stata allegata dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'associazione «E.R.A. Protezione civile o.d.v.» nella quale si attesta la disponibilità del suddetto ente ad affidare lo svolgimento di lavori di utilità sociale al M.

All'udienza del 7 dicembre 2023 il difensore del predetto imputato ha insistito nella richiesta di rito alternativo di cui sopra.

Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine sociale e programma trattamentale in relazione alla persona del M.

All'udienza del 22 maggio 2024 il Giudice ha disposto trasmettersi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in relazione all'art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale.

Come già rilevato al paragrafo 1.1) della presente ordinanza, la Corte costituzionale, all'esito di camera di consiglio tenutasi in data 6 ottobre 2025, con sentenza n. 157/2025, depositata il 30 ottobre 2025, ha dichiarato: l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento



all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale); la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale).

All'udienza del 17 novembre 2025 il difensore dell'imputato ha reiterato richiesta di ammissione del proprio assistito alla messa alla prova; all'esito di camera di consiglio tenutasi in pari data, il Giudice ha emesso la presente ordinanza ex art. 23 e ss. della legge n. 87/1953.

La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno imputato alla messa alla prova

5. In virtù degli elementi nella disponibilità di questo G.U.P., ad oggi deve ribadirsi la ricorrenza di tutte le condizioni sostanziali previste dall'ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del M. con messa alla prova dello stesso.

Ed infatti:

non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 168-bis del codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai beneficiato della sospensione di un procedimento penale per messa alla prova;

come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022, in caso di *simultaneus processus* avente ad oggetto più fatti di reato, il Giudice può riconoscere il vincolo della continuazione e giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza del programma di trattamento redatto dall'UEPE, eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di pubblica utilità; orbene, nel caso di specie, appare evidente che i due reati di cui al capo d'imputazione E) siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;

non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei confronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi di prova nella disponibilità di questo G.U.P., l'evidenza dell'innocenza di questi in relazione agli addebiti di cui al capo d'imputazione E);

ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi che il programma trattamentale redatto dall'UEPE sia adeguato; il programma *de quo* appare sufficientemente strutturato, comprendendo lavori di pubblica utilità da svolgersi per due ore giornaliere e per due giorni a settimana per conto di un ente che svolge attività di protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla legalità e sulle condotte antiggiuridiche oggetto del presente procedimento penale nonché la possibilità che il M. continui a frequentare una scuola per parrucchieri;

l'idoneità del programma si induce da plurime circostanze, tra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilità a questi di una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l'imputato ha manifestato rammarico per i suoi comportamenti antiggiuridici (nella relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne riconosce la gravità e di essere stato superficiale nel suo agire»; «egli ha dichiarato che il rispetto delle regole della società civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali è incentrato il suo stile di vita»);

l'idoneità del programma trattamentale può predicarsi anche in virtù del fatto che l'imputato, oltre ad essere incensurato, è soggetto scolarizzato e proviene da un contesto socio-familiare lontano da ambienti e logiche devianti, «composto dalla coppia genitoriale e da otto figli di età compresa tra 45 e 27 anni, dei quali [il M.] è ultimogenito»; il predetto intrattiene con i suoi familiari validi rapporti affettivi e frequenta una scuola per parrucchieri;

la struttura personologica del M. e l'incardinamento di questi entro ambienti socio-familiari sani appare tale da consentire di pronosticare che il predetto, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori reati;

i fatti per cui è procedimento risalgono al...; nelle more, l'odierno imputato non pare essersi macchiato di alcun reato; a lume di tanto e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale, è pronosticabile che, laddove venisse accolta la questione di costituzionalità sollevata nella presente sede, la sospensione del presente procedimento per messa alla prova sarebbe di breve durata.

Sull'impossibilità di sospendere ex art. 168-bis del codice penale il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art. 379 del codice penale

6. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati nel comma 2, dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova». Pare opportuno rammentare che, in virtù dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione ai



quali è possibile sospendere un procedimento penale *ex art.* 168-*bis* del codice penale è aumentato: detto aumento è avvenuto, per così dire, indirettamente, mediante l'estensione del novero di fattispecie previsto dall'art. 550, comma II del codice penale.

Inalterati sono rimasti i limiti previsti al primo comma dell'art. 168-*bis* del codice penale.

7. Uno dei reati ascritti all'imputato M. D. G. in seno al procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. è quello di favoreggiamento personale; detto delitto è punito con pena detentiva non superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione; per tale fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai sensi dell'art. 168-*bis* del codice penale.

Non può addivenirsi alla medesima conclusione in relazione alla fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la quale è punita con pena detentiva massima pari a cinque anni di reclusione, superiore al limite di quattro anni previsto dal primo comma della sopracitata disposizione.

Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del codice penale dal novero di fattispecie per cui è possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di ricettazione

8. Questo Giudice ritiene che sia irragionevole che per il reato di ricettazione - nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili *res* - possa celebrarsi il rito della messa alla prova mentre ciò non possa accadere in riferimento al delitto di favoreggiamento reale, fattispecie sostanzialmente omogenea a quella prevista dall'art. 648 del codice penale tanto nella struttura quanto sotto il profilo della «similitudine di disvalore».

Lo scrivente ritiene che possa affermarsi tanto ad onta del fatto che la ricettazione sia formalmente annoverata fra i reati contro il patrimonio e che il favoreggiamento reale sia formalmente annoverato fra i reati contro l'amministrazione della giustizia.

S'impone, in tal proposito, un breve *excursus* in ordine all'evoluzione delle risposte sanzionatorie offerte, nel tempo, dall'ordinamento italiano rispetto a condotte volte ad occultare le «cose provenienti da delitto».

8.1. La riconduzione della ricettazione nel novero dei reati contro il patrimonio, nella codicistica pre-unitaria, poteva dirsi giustificata dal fatto che la predetta fattispecie fosse, per così dire, «accessoria» a precedenti condotte anti-giuridiche lesive dell'altrui patrimonio (furto, appropriazione indebita, rapina).

L'anzidetto nesso di accessorietà, nel 1889, è sostanzialmente scomparso, posto che il Legislatore ha stabilito che l'oggetto della ricettazione potesse derivare anche da reati che non offendono il patrimonio, così l'art. 421 del codice penale del codice Zanardelli: «chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 225 del codice penale, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille».

8.1.1. Sempre nel 1889 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, per la prima volta, il delitto di favoreggiamento. Il primo comma dell'art. 225 del Codice Zanardelli prevedeva quanto segue: «Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo». Orbene, è in tale epoca che sono sorte apprezzabili difficoltà nel definire una netta linea di demarcazione fra il perimetro applicativo delle ipotesi di favoreggiamento consistenti nell'assicurazione del «profitto del delitto» e la fattispecie di ricettazione delineata nell'art. 421 del predetto Codice - fattispecie che, come sottolineato *supra*, non riguardava più solo cose provenienti da reati contro il patrimonio.

8.1.2. Nel 1930 le ipotesi di favoreggiamento che, in precedenza, erano punite dalla medesima disposizione incriminatrice, ossia dall'art. 225 del codice penale del 1889, sono confluite entro il perimetro applicativo di due distinte fattispecie delittuose, il favoreggiamento personale ed il favoreggiamento reale. Per quanto più interessa nella presente sede, va rilevato che il favoreggiamento reale è stato ricondotto al novero dei reati contro l'amministrazione della giustizia mentre la ricettazione è stata ricondotta al novero dei reati contro il patrimonio; nel far ciò, il Legislatore ha espressamente ritenuto che «criterio inequivocabile di distinzione» fra i due delitti *de quibus* fosse il dolo specifico di profitto (così nella Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco al Progetto definitivo di un nuovo codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 1929, V, pt. II°, 473).



9. La ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto – oppure da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi – e nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili res, appare pressoché sovrapponibile al delitto di favoreggiamento reale.

Ed infatti:

la sostanziale omogeneità dei reati *de quibus* si desume, primariamente, dalla clausola di sussidiarietà espressa prevista dal comma I dell'art. 379 del codice penale («fuori [...] dei casi previsti dagli articoli 648 [...]»), evidentemente posta dal Legislatore nella consapevolezza che il reato di ricettazione e quello di favoreggiamento reale presentano campi applicativi in larga misura sovrapponibili, suscettibili di coincidere, le cui reciproche interferenze meritano una regolazione *ex ante*;

entrambi i delitti in parola sono reati comuni;

l'oggetto materiale del reato di favoreggiamento reale (prodotto, profitto o prezzo di un reato) è *de facto* sovrapponibile all'oggetto del reato di ricettazione (denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto – denaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi);

l'oggetto materiale della ricettazione non necessariamente deve provenire da un delitto contro il patrimonio, potendo derivare da reati idonei ad offendere qualsivoglia bene giuridico, e ciò ad onta del fatto che la fattispecie di cui all'art. 648 del codice penale sia formalmente ricondotta, dal Legislatore, nel «Titolo XIII - dei delitti contro il patrimonio»; orbene, lo stesso può dirsi in relazione al delitto di favoreggiamento reale;

ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 379 del codice penale, è sufficiente una qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea ad assicurare il prezzo, il profitto o il prodotto del reato; del tutto analogamente, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 648 del codice penale, nelle ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da reato, è sufficiente un qualunque «nascondimento», anche «temporaneo», della cosa proveniente da reato;

come appena messo in evidenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 379 del codice penale, è sufficiente una qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea ad assicurare il prezzo, il profitto o il prodotto del reato; del tutto analogamente, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 648 del codice penale, nelle ipotesi di intromissione nell'occultamento di denaro o cose provenienti da reato, è sufficiente una qualunque attività di intermediazione, in qualunque forma esplicata e idonea allo scopo, anche laddove lo scopo non sia raggiunto;

la fattispecie di ricettazione, al pari del favoreggiamento reale e a differenza del favoreggiamento personale, è configurabile anche laddove non siano in corso indagini preliminari, e persino dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna.

A lume di tanto, l'unico criterio di distinzione fra ricettazione e favoreggiamento reale, in linea, peraltro, con quanto affermato nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale del 1930, citata *supra* - è l'elemento soggettivo: la disposizione incriminatrice di cui all'art. 648 del codice penale prevede un dolo specifico di profitto, diversamente dalla disposizione di cui all'art. 379 del codice penale.

A tale conclusione è addivenuta tanto la Dottrina quanto la giurisprudenza di legittimità.


In particolare:

in Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2005, n. 47171 è stato affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato»;

in Cass. pen., Sez. II, 10 aprile 2014, n. 30744 è stato affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi»;

in Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 10980 è stato affermato che «la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice».

Analoga conclusione è stata adombrata da Codesto Giudice delle Leggi in Corte cost. n. 157/2025. In un passaggio della motivazione dell'arresto in parola si legge quanto segue: «ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente una qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo, ossia a rendere definitivo, o almeno certo, il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato, ancorché questo risultato non venga raggiunto; si tratta, infatti, di un reato di pericolo,



in quanto, per la sua consumazione, non è necessario che il bene o il vantaggio siano definitivamente entrati nel patrimonio del «favorito», nonché di un reato a forma libera. Nel favoreggiamento reale, poi, l'aiuto deve essere prestato nell'esclusivo interesse dell'autore del reato presupposto, potendosi configurare, altrimenti, altre fattispecie criminose, rispetto alle quali esso ha natura sussidiaria». Codesta Corte, nel fare riferimento ad «altre fattispecie criminose» caratterizzata da un dolo specifico di profitto, ha evidentemente inteso fare riferimento, *in primis*, alla ricettazione.

9.1. Autorevole Dottrina, di recente, si è addirittura chiesta se sia ancora possibile sostenere la tesi secondo cui il favoreggiamento reale consisterebbe nella violazione dell'obbligo di non intralciare le indagini relative alla sorta del profitto/del prezzo/del prodotto del reato, mentre la disposizione incriminatrice di cui all'art. 648 del codice penale punirebbe le condotte egoistiche tese al procacciamento di un vantaggio economico ed idonee ad approfondire l'offesa recata al titolare del bene aggredito dal reato presupposto: una simile tesi, infatti, appare distonica rispetto al fatto che anche il favoreggiamento reale può approfondire il danno cagionato dal reato presupposto, mentre la ricettazione può risolversi in un ostacolo per le indagini. La Dottrina *de qua* è giunta ad affermare che favoreggiamento reale e ricettazione paiano operare su un «terreno comune», al punto da rendere sostanzialmente vano ogni ulteriore «sforzo di caratterizzazione offensiva» e da far ritenere che il reato di cui all'art. 379 del codice penale equivalga ad una ricettazione della quale non sia stato dimostrato il dolo di profitto.

10. A lume di quanto sin qui osservato, questo Giudice non può che ritenere pressoché sovrapponibile la struttura del reato di favoreggiamento reale con quella del reato di ricettazione.

La tipizzazione delle condotte *de quibus*, infatti, segue direttrici sostanzialmente coincidenti, tanto che l'unico elemento discrezionale ravvisato fra i delitti in parola, tanto da parte della Dottrina che da parte della giurisprudenza, finisce per essere rappresentato dal fine perseguito dal soggetto agente – «altruistico» nei casi puniti dall'art. 379 del codice penale, «egoistico» nei casi puniti dall'art. 648 del codice penale.

Ciò posto, questo Giudice non può che osservare quanto segue:

appare paradossale che il Legislatore, in relazione ad una fattispecie caratterizzata da un elemento soggettivo normalmente espressivo di maggior disvalore (dolo specifico di profitto) qual è la ricettazione, conceda la possibilità di accedere alla messa alla prova, non procedendo nel medesimo senso in relazione ad una fattispecie integrata da condotte «disinteressate» qual è il favoreggiamento reale;

appare altrettanto paradossale che il Legislatore ammetta la messa alla prova in relazione ad ipotesi di ricettazione punite con pena detentiva ricompresa fra 2 anni di reclusione e 8 anni di reclusione (quelle aventi ad oggetto denaro o altre cose provenienti da delitto) ma che non proceda in senso analogo in relazione a fattispecie delittuose strutturalmente identiche, sotto il profilo oggettivo, come quelle ricadenti entro il perimetro applicativo della disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice penale, punite con pena di gran lunga minore tanto nel minimo (un anno di reclusione) quanto nel massimo (cinque anni di reclusione).

11. Questo Giudice ben si rende conto che il delitto di ricettazione è annoverato dal Legislatore fra i reati contro il patrimonio e che il delitto di favoreggiamento reale, invece, è annoverato fra i reati contro l'amministrazione della giustizia.

Lo scrivente, al contempo, si rende ben conto che quella di «bene giuridico» è nozione sino ad oggi ritenuta fondamentale per valutare la legittimità delle opzioni di criminalizzazione, delle forbici sanzionatorie e dei limiti degli istituti di diritto penale «non carcerario», in particolar modo nell'ambito dello schema triadico del giudizio di costituzionalità legato al principio di eguaglianza.

Al contempo, tuttavia, la pressoché totale sovrapponibilità della struttura del reato di ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili res, alla struttura del favoreggiamento reale non può che imporre di ritenere – al di là del dato topografico – che fra le fattispecie *de quibus* vi sia piena «similitudine di disvalore».

Ed infatti, fattispecie così strutturalmente sovrapponibili non possono che svolgere «funzioni» pressoché identiche, servendo interessi che difficilmente possono dirsi disomogenei.

11.1. Non può trascurarsi di rammentare come in Dottrina, di recente, si sia condivisibilmente perorata l'opportunità di adottare, nei giudizi di costituzionalità relativi alle opzioni criminalizzatrici adottate dal Legislatore, un punto di vista imperniato sull'individuazione dei fini delle norme di condotta dettate dal Legislatore, il quale può essere integrato tanto dalla necessità di tutela di un diritto fondamentale sia nel perseguimento di un interesse pubblico, da



individuarsi facendo uso dell'ordinario strumentario ermeneutico; in Dottrina s'è ritenuto che un *simile modus procedendi* garantisca prestazioni selettive diverse rispetto alla teoria penalistica del bene giuridico, consentendo più ampie possibilità di sindacato delle opzioni del Legislatore penale, entro il *framework* del *proportionality test*.

A sommosso parere di questo G.U.P., una simile ottica non può che soccorrere anche in casi – come quello che ci occupa nella presente sede – in cui la formale collocazione di una figura di reato entro un determinato Titolo del codice penale non appare in linea con la funzione obiettivamente svolta dalla fattispecie.

In linea con quanto affermato dalla Dottrina citata al paragrafo 9.1) della presente ordinanza, dunque, deve affermarsi:

che il reato di cui all'art. 648 del codice penale e il reato di cui all'art. 379 del codice penale perseguano scopi analoghi, tutelando interessi pubblici omogenei;

che il reato di cui all'art. 648 del codice penale, avendo ad oggetto anche cose non provenienti da reati contro il patrimonio, preservi anche l'interesse ad una corretta amministrazione della giustizia e, in particolare, alla fruttuosa e concreta eseguibilità della confisca;

che il reato di cui all'art. 379 del codice penale, riguardando anche cose provenienti da reati contro il patrimonio, preservi anche l'interesse alla tutela del patrimonio dei consociati e dell'ordine pubblico economico.

11.2. Non pare inutile rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 302/2000, ha già ritenuto che una fattispecie analoga a quella di ricettazione posta in essere mediante occultamento di cosa proveniente da reato o intromissione nell'occultamento di simile res, ossia la fattispecie di riciclaggio, sia de facto posta a presidio del bene dell'amministrazione della giustizia, e ciò ad onta della sua collocazione topografica.

Si riporta qui di seguito un breve stralcio della motivazione della sentenza in parola:

A dispetto, infatti, dell'inclusione fra i delitti contro il patrimonio - suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed inadeguata - è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale delineino reati pluri-offensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico [...].

A parere di questo Giudice, anche le peculiari ipotesi di ricettazione prese in considerazione nella presente sede, occultamento di cose provenienti da delitto, intromissione nell'occultamento di tali cose, possono ritenersi poste a presidio anche dell'amministrazione della giustizia, in quanto potenzialmente concernenti vicende nel corso delle quali non è stato leso il patrimonio di alcuno soggetto.

12. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 207/2017 e con la sentenza n. 156/2020, ha già messo in evidenza come il Legislatore, nel definire il perimetro del campo di applicazione di un istituto del diritto penale «non carcerario», debba tenere conto dei minimi edittali delle fattispecie incriminatrici, evitando ingiustificate disparità di trattamento.

Orbene, a questo Giudice non pare ragionevole che, per il Legislatore, il reato di ricettazione (nelle forme dell'occultamento di cosa proveniente da delitto o di intromissione nell'occultamento di tale *res*), ordinariamente punito con pena non inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione, debba rientrare fra le fattispecie ritenute di minor portata offensiva e di più facile accertamento per cui è possibile la celebrazione del rito della messa alla prova e che, al contempo, il pressoché identico reato di favoreggiamento reale, punito nel minimo con pena pari a un anno di reclusione, sia escluso dal campo di applicazione dell'art. 168-bis del codice penale.

13. Da ultimo, va rilevato che il reato di ricettazione commesso mediante occultamento di cose provenienti da delitto oppure mediante intromissione nell'occultamento di simili cose è stato ritenuto dal Legislatore suscettibile di pronto accertamento, essendo lo stesso annoverato nel catalogo di cui all'art. 550, comma II del codice penale; con tutta evidenza, il delitto *de quo* è ritenuto dall'ordinamento non necessariamente espressivo di forme di criminalità di tale allarme sociale da precludere la celebrazione, in relazione allo stesso, del rito della messa alla prova.

Lo stesso, a parere di questo G.I.P., può dirsi in relazione ad una fattispecie che, rispetto alle predette ipotesi di ricettazione, si differenzia solo per la carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di profitto - ovvero sia per una circostanza tale da esprimere, se possibile, un minor disvalore di condotta.

Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del codice penale dal novero di fattispecie per cui è possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di favoreggiamento personale



14. Nella sopracitata sentenza n. 157/2025 è stato stabilito quanto segue:

La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento con il delitto di favoreggiamento personale, è inammissibile per insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. La censura del rimettente investe la ragionevolezza e la proporzionalità delle cornici edittali, rispettivamente previste dagli articoli 378 e 379 del codice penale per le due fattispecie di favoreggiamento (personale e reale), da cui consegue l'ammissibilità, in astratto, alla messa alla prova per l'una e non per l'altra. La motivazione dell'ordinanza di remissione in ordine alla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale, rispetto a quello reale – e quindi alla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, rispetto al primo – è, però, generica e non argomenta intorno agli elementi di somiglianza tra le due fattispecie criminose, limitandosi a desumere l'ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale «a destabilizzare l'amministrazione della giustizia».

Questo Giudice continua a ritenere non giustificabile che il reato di favoreggiamento reale, a differenza di quello di favoreggiamento personale, non sia ricondotto nel novero delle fattispecie per cui è possibile l'accesso alla messa alla prova.

S'impone, dunque, di provare a colmare il *deficit* argomentativo della precedente ordinanza di remissione.

14.1. Le fattispecie di favoreggiamento personale e quello di favoreggiamento reale - anticamente previste dalla medesima disposizione incriminatrice, quella di cui all'art. 225 del Codice Zanardelli - hanno molteplici caratteri in comune e, dunque, presentano una sostanziale omogeneità sul piano della tipizzazione delle condotte punite:

entrambi sono reati comuni;

entrambi sono reati a forma libera;

la commissione di entrambi i reati presuppone che il soggetto agente non abbia partecipato al c.d. reato presupposto;

entrambi sono reati a dolo generico;

tanto il delitto di favoreggiamento personale che quello di favoreggiamento reale consistono nel turbamento della funzione giudiziaria e possono dirsi integrati a prescindere dal fatto che gli accertamenti di competenza dell'Autorità giudiziaria siano effettivamente fuorviati, bastando che la condotta dell'agente, attiva o omissiva, sia astrattamente idonea a consentire al colpevole di eludere le investigazioni in corso oppure ad assicurare il prezzo, il profitto o il prodotto di un reato;

tanto il reato di cui all'art. 378 del codice penale che quello di cui all'art. 379 del codice penale sono reati di pericolo; in riferimento ad entrambi, nessun rilievo scriminante può attribuirsi all'ininfluenza concreta del comportamento ascrivito al soggetto agente.

A parere di questo G.U.P., inoltre, i reati *de quibus*, in quanto caratterizzati da analoghe forme di tipizzazione, presentano «similitudine di disvalore», e ciò in virtù del fatto che:

sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che la perpetrazione del reato di favoreggiamento reale sono idonee a compromettere l'acquisizione di elementi necessari per addivenire a determinate decisioni giudiziarie (in un caso, decisioni attinenti alla colpevolezza di un soggetto, nell'altro decisioni attinenti alla confisca di una *res*);

sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che la perpetrazione del reato di favoreggiamento reale sono idonee a compromettere l'eseguibilità di determinate decisioni giudiziarie (in un caso, mediante la sottrazione di un latitante all'esecuzione di una condanna o di una misura cautelare, nell'altro mediante la sottrazione di una *res* ad una confisca già disposta).

14.2. Questo Giudice intende ribadire, peraltro, che, laddove le condotte di favoreggiamento personale – nella forma dell'aiuto ad eludere le indagini – sortiscano pienamente gli effetti che il soggetto agente s'è prefisso, può essere minata completamente la possibilità di addivenire ad una condanna dell'indagato/imputato, con conseguente inevitabile preclusione d'ogni possibile confisca.

Le condotte sanzionate dall'art. 379 del codice penale, invece, sono idonee a neutralizzare soltanto la possibilità che si addivenga a confisca del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato.

A lume di tanto, in termini di sviamento dell'attività giudiziaria, appare più grave la fattispecie di favoreggiamento personale, per cui è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova, rispetto alla «contigua» fattispecie di favoreggiamento reale, per cui l'anzidetta possibilità è preclusa.



Vero è che l'art. 379 del codice penale prevede un massimo edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice penale (in misura di un anno di reclusione); al contempo, non può non risaltare il fatto che entrambe le forme di favoreggiamento di cui trattasi sono punite con pena detentiva minima pari ad 1 anno di reclusione e, dunque, presentano un disvalore delineato dal Legislatore in modo sostanzialmente omogeneo, soprattutto per quanto concerne le ipotesi di più lieve entità offensiva - quelle per le quali più opportuna risulta la previsione dell'accesso al rito della messa alla prova.

D'altra parte, come dimostra il caso oggetto del presente procedimento penale, condotte di favoreggiamento reale e condotte di favoreggiamento personale possono venire a coincidere, assumendo un disvalore complessivo sostanzialmente unitario.

A lume di tanto, nonché delle altre osservazioni svolte *supra*, questo G.U.P. ritiene che, in rapporto al reato di favoreggiamento personale, non sia ragionevole l'esclusione del reato di favoreggiamento reale dal novero dei reati per cui è possibile accedere alla messa alla prova.

Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 168-bis del codice penale per violazione del parametro di costituzionalità dell'art. 3 della Costituzione in riferimento ai nuovi profili messi in evidenza nella presente ordinanza

15. Come affermato al § 4 considerato in diritto di Corte costituzionale n. 313/1995 (Pres. Baldassarre, Rel. Vassalli), «perché sia [...] possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è [...] necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di «eccesso di potere» e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa». Orbene, le disparità di trattamento evocate *supra* raggiungono, a parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza tale da non poter essere giustificate, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea situazioni tra loro assimilabili.

Rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel giudizio *a quo*

16. Appare evidente la pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra rispetto al giudizio celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la circostanza che l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale non faccia in alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non può che precludere all'odierno imputato di ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di cui all'art. 379 del codice penale.

Il *Petitum*

17. Questo G.U.P. ben comprende che il Legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può fissare soglie qualitative e/o quantitative al fine di delineare il perimetro applicativo di cause di estinzione del reato o di cause di non punibilità; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere a Codesto Giudice delle Leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale.

17.1. L'art. 550, comma II del codice penale è disposizione riconducibile al complesso normativo che regola le modalità di esercizio dell'azione penale: questo G.U.P. non ritiene di dover chiedere un'«interpolazione» della disposizione *de qua* (mediante introduzione di un richiamo all'art. 379 del codice penale) finalizzata a neutralizzare le disparità di trattamento evocate *supra*, e ciò in quanto siffatta operazione sarebbe meramente manipolativa, andando ad incidere su di una norma processual-penalistica che, in sé, non si pone in contrasto con il dettato costituzionale.

18. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a Codesta Corte costituzionale di compiere un intervento idoneo ad incidere esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per cui è ammissibile la sospensione del procedimento penale per messa alla prova dell'imputato.

In particolare, deve chiedersi di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui la disposizione di cui trattasi non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale.



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948,

ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza,

dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in relazione all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili res - nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale;

dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale - nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale;

sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.

Taranto, 17 novembre 2025

Il Giudice per l'udienza preliminare: MACCAGNANO

26C00021

N. 14

*Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di M. S.*

Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall'art. 162-ter del codice penale.

– Codice penale, art. 162-ter, quarto comma.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO GIP GUP

Il Giudice, all'interno del procedimento penale sopra indicato pendente nei confronti di S. M., imputato giusto decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti il 18 dicembre 2024;

In sede di udienza camerale fissata ex art. 458, comma 2, del codice penale a seguito di richiesta di rito abbreviato;

Osserva

1. S. M. risponde del reato ex art. 612-bis, comma 2 del codice penale «perché, non accettando la fine della relazione con ..., con condotte reiterate, la molestava in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia, altresì ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumità della di lei nipote, ..., con la quale, in più occasioni, l'indagato si metteva in contatto. Nello specifico: la tempesta di telefonate, di messaggi sulla piattaforma WhatsApp e via social network - Instagram, Messenger, Tik Tok ed e-mail; in data ..., le lasciava una lettera sul parabrezza della di lei autovettura; in data ... e ...



le inviava, tramite posta ordinaria, due lettere in cui le chiedeva, insistentemente, di parlare; nel mese di ..., la avvicinava all'interno del supermercato ... di ..., chiedendole di parlare; dopo aver ricevuto formalmente due lettere di diffida dall'avvocato di ..., persisteva nella sua condotta, continuando ad inviarle e-mail, altresì rivolgendosi, sempre tramite e-mail, direttamente al di lei avvocato; dopo essere stato bloccato su tutte le piattaforme social e non, persisteva nelle chiamate e nell'invio di messaggi, a tal fine servendosi dei profili social e dei numeri di cellulare in uso ai propri genitori; più volte contattava, sempre al fine di mettersi in contatto con la p.o., la di lei amica ...; in data ... si presentava presso la di lei abitazione; più volte contattava la nipote della p.o., ..., sia per il tramite di utenze a lui direttamente riconducibili che avvalendosi di profili Instagram falsi, affinché intercedesse per lui con la p.o.; in più occasioni, avvalendosi di numerosi profili Instagram falsi e a lui chiaramente riconducibili, inviava messaggi alla p.o., insistendo nella richiesta di vedersi un'ultima volta per un confronto verbale, altresì prospettandole di ripresentarsi sotto la di lei abitazione».

Fatto aggravato perché commesso da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Commesso in ..., dal mese di ... con condotte tutt'ora in corso.

2. S. M. e intrattenevano una relazione iniziata nel ... e conclusa nei primi mesi del ...

Al termine della relazione l'indagato si sarebbe reso autore delle condotte moleste in contestazione, che portavano la p.o. a sporgere querela il 9 settembre 2024, successivamente integrata il giorno 11 novembre 2024 e il 13 novembre 2024.

Per tali fatti è stato destinatario di misura cautelare prescrittiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. e del divieto di comunicazione, misura presidiata *ex art. 275-bis* del codice di procedura penale, in essere dal 24 novembre 2024 e tutt'ora in corso, di fatto mai violata.

L'imputato in sede di interrogatorio *ex art. 294* del codice di procedura penale non negava le condotte, dichiarando di non aver mai avuto l'intento di fare male alla persona offesa.

3. S. M. e ... sono coetanei e hanno ... anni. S. M. è persona incensurata.

4. Alla prima udienza camerale fissata su richiesta di rito abbreviato, e prima dell'ammissione del rito, la difesa dell'imputato chiedeva un rinvio anche al fine di valutare una composizione bonaria. La difesa della p.o. si opponeva alla richiesta per assenza di una precisa proposta risarcitoria pervenuta nelle more, nonostante i contatti pregressi tra le parti e anche per il disagio sopportato dalla p.o. generato dal c.d. braccialetto elettronico.

Alla udienza successiva la difesa dell'imputato offriva alla persona offesa, *ex art. 1208* e seguenti del codice civile, un assegno circolare alla stessa intestato del valore di euro 10.000,00 a titolo di integrale risarcimento del danno. Contestualmente la difesa dell'imputato chiedeva pronunciarsi dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 162-ter* del codice penale.

A tal fine, eccepiva l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 162-ter del codice penale con riferimento alla parte in cui recita «le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 612-bis» (comma 4). Nelle prospettazioni della difesa la violazione del principio di uguaglianza sarebbe costituito, sostanzialmente:

sia dalla irragionevole assimilazione, al regime di esclusione di cui all'art. 162-ter, comma 4 del codice penale, di condotte tipiche diverse (per gravità e per procedibilità) della stessa fattispecie di cui all'art. 612-bis del codice penale;

sia dalla irragionevole disparità di trattamento operata tra l'art. 612-bis del codice penale e fattispecie ad esso assimilabili, tra tutte l'art. 612-ter del codice penale e l'art. 582 del codice penale, in ordine all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 162-ter del codice penale, esclusa per il solo art. 612-bis del codice penale.

Il pubblico ministero riteneva necessario esplorare preliminarmente, ai fini della rilevanza della questione, le volontà della persona offesa; condivideva, invece, l'eccezione circa la non manifesta infondatezza della questione.

Il difensore della persona offesa accettava e riceveva, per conto della propria assistita, l'assegno circolare, ma a titolo di anticipo sul maggiore dovuto, contestando quindi la congruità del risarcimento. Negava alla ricezione dell'assegno valore di remissione della querela, che infatti non veniva rimessa dalla p.o.; infine si opponeva all'invocato effetto estintivo del reato.

Alla successiva udienza la difesa della persona offesa deduceva presunte violazioni cautelari da parte dell'imputato intervenute nelle more (tentativi di contatto, quali «richieste di amicizia» sui social, verso persone vicine alla p.o.), a motivo delle quali sosteneva, nel caso concreto, l'assenza dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 162-ter del codice penale ovvero quello della eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il pubblico ministero contestava la rilevanza, nel merito cautelare, degli elementi portati dalla difesa della p.o. (documentati, ma non formalizzati in una denuncia-querela), tanto che non avanzava alcuna richiesta di aggravamento del regime cautelare.

Inoltre il pubblico ministero non attribuiva agli stessi elementi – dedotti in udienza – alcun significato in termini di rilevanza, o meno, della questione di illegittimità.

5. La distanza tra le parti (private) aveva dunque ad oggetto la quantificazione del risarcimento – non ritenuto soddisfacitivo dalla difesa della persona offesa «che accettava come anticipo sul maggior dovuto» – e al comportamento dell'imputato.



Nelle more, l'imputato tentava l'accesso a programmi di giustizia riparativa. Quindi entrambe le parti partecipavano singolarmente solo ai colloqui individuali preliminari. Il Centro attestava che non era stato possibile dare avvio al percorso per il rifiuto della p.o. ad incontrare personalmente l'imputato.

6. Quindi, se da un lato si controverte sulla rilevanza della questione, dall'altro non si controverte sulla fondatezza della questione, in merito alla quale ultima il pubblico ministero si è associato alle ragioni prospettate dalla difesa e la persona offesa non ha preso posizione in termini diversi da quelli sopra descritti, i quali tuttavia non afferiscono al merito delle presunte violazioni del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tutto ciò premesso;

Rileva

7. Quanto al profilo della rilevanza, la prospettazione del pubblico ministero di fare interloquire la persona offesa, non appare pertinente né dirimente, in quanto:

a) l'interlocuzione della persona offesa è uno sviluppo espressamente previsto dalla stessa norma di cui si eccepisce l'illegittimità costituzionale «il Giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa», di tal che l'interlocuzione personale con la persona offesa, dopo la richiesta difensiva di estinzione del reato ex art. 162-ter del codice penale, avrebbe significato «applicare» la norma (sospettata di incostituzionalità) al caso concreto, in contrasto con il divieto sancito espressamente dall'art. 162-ter comma 4 del codice penale;

b) inoltre, anche l'eventuale dissenso della p.o. alla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 162-ter del codice penale, raccolto mediante sua interlocuzione, non precluderebbe al Giudice, in ipotesi di fondatezza della questione, di applicare in concreto la norma tramite la valutazione dell'esito positivo delle condotte riparatorie, indicata dall'art. 162-ter, comma 3 del codice penale, secondo i canoni di «intera riparazione del danno cagionato da reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato» e di «congruità dell'offerta formulata dall'imputato ex art. 1208 e seguenti del codice civile, a titolo di risarcimento e non accettata dalla persona offesa».

Il dubbio di legittimità prospettato raggiunge, dunque, i termini di rilevanza della questione in quanto dalla decisione di incostituzionalità del divieto applicativo espresso dall'art. 162-ter, comma 4 del codice penale discenderebbe l'applicazione della norma, invocata dalla difesa, a favore dell'imputato.

Non solo, il dubbio di legittimità prospettato integra la rilevanza della questione in quanto si ritiene, nel caso in esame, che in ipotesi di dichiarata incostituzionalità della predetta disposizione, sussista per il Giudice il dovere di applicazione, in concreto, dell'art. 162-ter del codice penale (principio della necessaria applicazione della norma censurata nel giudizio principale e dell'incidenza nel giudizio principale della eventuale illegittimità della norma censurata).

Tale dovere, infatti, si estrinseca sotto due diversi profili: il primo è quello della attività preliminare di estensione del contraddittorio alla persona offesa (attività che tende a valorizzare il contributo della stessa nella individuazione dei punti di distanza tra le parti in merito a tutti i profili rilevanti) ed il secondo è quello successivo e conseguente, relativo alla valutazione della interezza della riparazione («ha riparato interamente») del danno cagionato, mediante le restituzioni o il risarcimento e l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Infatti, il dovere del Giudice di sentire le parti e la persona offesa è – secondo quanto indicato dalla disposizione – preliminare ed imprescindibile in relazione alla finale valutazione dell'esito positivo delle condotte riparatorie, attuabili nei termini diversi e possibili indicati dalla legge.

Nel caso concreto, infine, la rilevanza si prospetta in ragione dell'entità della somma offerta e consegnata dall'imputato a titolo risarcitorio, che meriterebbe di essere considerata sotto il profilo della congruità, nonché in ragione del tentativo riparatorio operato dallo stesso attraverso l'accesso al centro di giustizia riparativa, che meriterebbe di essere considerato sotto il profilo della possibile eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, fermo restando che tali considerazioni andrebbero compiute solo successivamente al contraddittorio esteso con la persona offesa personalmente, previsto dall'art. 162-ter del codice penale e, come detto, non (ancora) compiuto.

8. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La questione concerne, dunque, la ragionevolezza dell'esclusione dalla applicazione dell'art. 162-ter del codice penale della fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis del codice penale.

Stabiliti i confini di applicazione generale della norma sospettata di incostituzionalità ed esaminati i diversi regimi di procedibilità del reato di atti persecutori, la questione deve essere affrontata sia considerando le differenze esistenti tra le singole ipotesi di atti persecutori in relazione alla assimilazione della generale regola di esclusione, sia considerando l'applicabilità dell'art. 162-ter del codice penale ad analoghe fattispecie di reato.



L'ambito di applicazione di cui all'art. 162-ter del codice penale è delimitato ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. Questo è indicato espressamente al comma 1 dell'art. 162-ter del codice penale: la norma non parla di reati ma di casi (la differenza lessicale è importante). Quindi non si tratta di ipotesi di reati, ma di ipotesi di casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

Va da sé che l'ambito di applicazione dell'art. 162-ter del codice penale, concernendo i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, riguarda le situazioni in cui tale remissione non si è verificata o non si verifica: se così fosse, infatti, si verterebbe nell'ipotesi estintiva prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 152 e 155 del codice penale. Quindi l'ambito applicativo dell'art. 162-ter del codice penale concerne i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione in cui la persona offesa persiste nella volontà punitiva.

Inoltre la disciplina dell'art. 162-ter del codice penale non opera distinzioni in ordine alla natura processuale od extraprocessuale della remissione, a significare che il diverso regime di remissione (previsto dall'art. 152 del codice penale) non è rilevante ai fini della applicazione della norma.

Né sarebbe ragionevole limitare l'ambito di applicazione dell'art. 162-ter del codice penale ai soli casi di remissione extraprocessuale: sarebbe infatti contraddittorio chiedere al Giudice di verificare la validità della remissione (dichiarata nel processo dalla p.o.) e, al tempo stesso, escludere il suo prudente apprezzamento nelle ipotesi, opposte, in cui la persona offesa persista nella volontà punitiva. Non solo, allo stesso giudice è richiesta – e frequentemente nella prassi – la verifica sulla validità della remissione anche tramite ogni accertamento in ordine alla effettiva gravità delle minacce e alla sussistenza, o meno, dei presupposti della procedibilità d'ufficio, con valutazioni che impattano sugli effetti estintivi della remissione.

La relazione presentata dalla Commissione Fiorella del 14 dicembre 2012, in seno alla quale è nato il progetto di introduzione del nuovo istituto, indica che quanto all'ambito applicativo, il nuovo 162-ter del codice penale riguarda tutti i delitti procedibili a querela: tale previsione muove dall'idea che il Giudice possa «scavalcare» l'eventuale persistenza della volontà punitiva del querelante, in presenza di condotte idonee a reintegrare l'offesa recata agli interessi lesi dal reato. È quindi il caso di rimarcare che né la legge né il suo spirito informatore operano alcuna distinzione con riferimento al bene giuridico leso, trovando quale criterio di applicazione il solo regime di procedibilità a querela soggetta a remissione e quindi il principio di disponibilità della stessa.

Nel disegno di legge presentato il 23 dicembre 2014, che ha preceduto l'entrata in vigore dell'art. 162-ter del codice penale, si legge che la nuova causa estintiva potrà operare soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile, quelli cioè che realizzano esclusivamente un'offesa ad interessi individuali, nella disponibilità del titolare, fondando su tale criterio il principio di superamento dell'interesse della persona offesa alla affermazione della responsabilità dell'imputato.

La fattispecie di atti persecutori è l'unica ad essere stata espressamente esclusa dall'applicazione dell'art. 162-ter del codice penale: ferma restando la (pacifica) inapplicabilità dell'art. 162-ter del codice penale per le ipotesi di procedibilità d'ufficio e per le ipotesi di querela irrevocabile di qualsiasi fattispecie, il decreto-legge n. 148/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» intervenne, a pochi mesi dalla entrata in vigore della norma, per sancire l'inapplicabilità totale dell'art. 162-ter del codice penale al reato di atti persecutori e cioè anche alle ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione.⁽¹⁾ Ad oggi (a otto anni dalla novella) il reato di atti persecutori resta il solo ad essere escluso dalla applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale, con quanto ne consegue circa l'immediata percezione di disparità applicativa (sia dalla prospettiva dell'imputato che da quella della persona offesa) in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l'art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile. A fronte di una contestazione ex art. 612-ter del codice penale, ad esempio, imputato e persona offesa ben potrebbero conoscere la procedura applicativa prevista dall'art. 162-ter del codice penale.

Nelle ipotesi di persona offesa minorenni o disabile ex art. 3, legge n. 104/92 e nelle ipotesi di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, la procedibilità del reato di atti persecutori è d'ufficio (art. 612-bis comma 4 ultimo periodo del codice penale). In tutti gli altri casi la procedibilità è a querela della persona offesa. La querela è, inoltre, soggetta a remissione solo in determinati casi: «la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma». Inoltre, nel reato ex art. 612-bis del codice penale la remissione della querela può essere soltanto processuale. Si è già detto che questo ultimo criterio distintivo, oltre a non poter fondare, in astratto e ragionevolmente, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 162-ter del codice penale, non è comunque previsto dalla norma quale ipotesi di esclusione.

(1) Dalla relazione alla novella si legge: Si ricorda che presso la Commissione Giustizia della Camera è in corso l'esame di tre proposte di legge di analogo contenuto (C. 4606, C. 4718 e C. 4727) anch'esse finalizzate ad escludere il reato di stalking dall'ambito di applicazione delle condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter del codice penale. È altresì in corso presso la Commissione Giustizia l'esame della proposta di legge C. 4680, diretta a consentire la possibilità delle condotte riparatorie per i soli delitti contro il patrimonio.



Quindi il regime di procedibilità della fattispecie di atti persecutori è misto e, come tale, assimilabile ad altre fattispecie delittuose che offendono la persona, quali la violenza privata, la minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (solo per citare quelli che offendono lo stesso bene giuridico della libertà morale) oppure anche ad altre quali il delitto di lesioni personali e di violazione di domicilio. Inoltre, il reato di atti persecutori è accomunato a quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *ex art. 612-ter* del codice penale con riferimento alla remissione solo processuale della querela.

Anche con riferimento all'unico aspetto, sempre relativo alla procedibilità, per cui la fattispecie *ex art. 612-bis* del codice penale diverge dalle altre per le quali è applicabile l'*art. 162-ter* del codice penale e cioè la tipica previsione di ipotesi di querela irrevocabile (reiterazione di minacce gravi), non può fondarsi la ragionevole differenza applicativa. Anzi, si ritiene che sia proprio la previsione di distinti regimi di procedibilità – d'ufficio, a querela irrevocabile e a querela non irrevocabile – graduati secondo la gravità delle condotte nonché la specifica previsione residuale di ipotesi a regime procedibile a querela soggetta a remissione a far ritenere sospettata di irragionevolezza l'esclusione dell'istituto ad effetti estintivi con riferimento a casi la cui procedibilità resta nella disponibilità della persona offesa.

Il caso di specie non pone problemi di accertamento della gravità delle minacce in quanto sono contestate reiterate molestie, vertendosi pertanto in chiara ed incontrovertibile ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

La previsione dei diversi regimi di procedibilità dell'*art. 612-bis* del codice penale, inoltre, è parametrata ad indici di gravità della condotta: non risultano differenze con riferimento alla natura o all'entità dell'evento tipico alternativo richiesto dalla fattispecie (il quale, dunque, dovrà essere valutato secondo parametri oggettivi, principalmente in relazione alle concrete condotte). Nel caso di specie si contesta la reiterazione di molestie in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia, altresì ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumità della di lei nipote.

Fondare poi la ragione del differente trattamento sulla struttura del reato di atti persecutori, di natura abituale e di evento, e quindi sulla entità dell'offesa e del danno conseguente, non appare soddisfacente, in quanto si determinerebbe un automatismo aprioristico di valutazione di gravità del danno cagionato alla p.o. a fronte di limiti edittali – delle fattispecie a confronto *ex art. 612-bis* e *612-ter* del codice penale – pressoché sovrapponibili (e comunque parificate agli effetti della massima restrizione della libertà personale *ex art. 280* del codice di procedura penale ed *ex art. 275-bis*, comma 2-*bis* del codice di procedura penale). Infatti è evidente come, ad esempio, la diversa fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (che ben può conoscere l'applicazione dell'*art. 162-ter* del codice penale) è portatrice di una potenzialità offensiva, se non infinita, assai estesa, dal momento che la diffusione non consentita della immagine privata potrebbe realizzarsi oltre il conoscibile della p.o. ed anche fuori dal governo dello stesso autore (circostanza da valorizzarsi in termini di possibile eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ed anche in termini di entità dell'offesa al bene giuridico).

Si potrebbe obiettare che nella scelta di esclusione del reato di atti persecutori – dal novero di quelli di cui all'*art. 162-ter* del codice penale – sia insita una valutazione intrinseca di pericolosità dell'autore che non consente procedure ad effetti estintivi. L'assunto è ovviamente non corretto, per due ragioni: la prima è correlata alla circostanza per cui il reato resta, per determinate ipotesi, procedibile a querela soggetta a remissione, la quale, se esercitata, conduce ad effetti estintivi (con rinuncia a qualsiasi esigenza di tutela in termini di prevenzione). La seconda è ricavabile dalla disciplina dell'*art. 165* del codice penale, che riguarda precisamente la special-prevenzione: il reato di atti persecutori rientra nella categoria di reati per i quali, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione dei corsi che si occupano di prevenzione. In realtà anche questo argomento non risolve in quanto nel medesimo elenco vi è compreso anche il delitto di lesioni aggravate *ex articoli 582, 577*, primo comma, numero 1 e secondo comma del codice penale⁽²⁾, il quale, tuttavia, essendo procedibile a querela soggetta a remissione, rientra pacificamente nelle ipotesi applicative del *162-ter* del codice penale. Quindi l'assunto è contraddetto dallo stesso legislatore.

Nel sistema attuale, pertanto, l'incostituzionalità dell'esclusione del reato di atti persecutori dall'applicazione dell'istituto di cui all'*art. 162-ter* del codice penale appare fortemente indiziata.

Sia perché assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell'applicazione dell'*art. 162-ter* del codice penale nonostante divergano, per precise modalità della condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità. Sia perché consente ad imputati di reati analogamente o anche maggiormente offensivi (rispetto al *612-bis* del codice penale) di raggiungere effetti estintivi mediante il compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa. Sia perché coinvolge le persone offese di reati analogamente o anche maggiormente offensivi nelle medesime procedure.

Si ritiene poi di non poter sostenere la ragionevole esclusione delle ipotesi di atti persecutori procedibili a querela soggetta a remissione sulla base della incompatibilità della fattispecie *de qua* con il modello anche «riparativo» contenuto dall'*art. 162-ter* del codice penale. Infatti, tramite gli obblighi informativi disseminati in tutti gli atti introduttivi di fase del

(2) Ad oggi il reato *ex art. 582* aggravato *ex art. 577*, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale, soggiace anche alla deroga di cui all'*art. 280* del codice di procedura penale quanto ai limiti edittali per l'applicabilità di misure coercitive



procedimento penale, volti a far conoscere alle parti la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, l'intero sistema penale si è aperto al modello riparativo con la previsione di effetti esplicabili anche sul trattamento sanzionatorio e senza alcuna distinzione tra tipologia di beni giuridici lesi. Tramite l'art. 129-*bis* del codice di procedura penale è stato previsto il collegamento tra il processo penale e il modello riparativo, anche con la previsione di una specifica sospensione del processo «nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione», che è lo stesso criterio utilizzato dall'art. 162-*ter* del codice penale. Non solo, il modello riparativo conosce anche i percorsi con vittima a-specifica, previsti laddove l'incontro diretto tra autore del fatto e vittima non sia possibile, i quali consentono di valorizzare e non disperdere il beneficio responsabilizzante che, ad esempio, l'imputato può trarre dal percorso a cui la vittima non voglia, liberamente, partecipare.

Quindi il potere del giudice di superare l'interesse della p.o. all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato ben può essere giustificato dalla valorizzazione dell'altro interesse della p.o. di vedersi riconosciuto il compimento, a proprio favore, di condotte riparatorie attuabili mediante il risarcimento del danno cagionato dal reato e l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, soprattutto, ponderate dopo l'esplicazione del pieno contraddittorio (nel quale è la persona offesa a dover essere necessariamente sentita). Si tratta di istituto finalizzato ad incentivare condotte soddisfatti delle ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi mediante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del reato. [...] Subordinare l'estinzione del reato alla congruità ed all'effettività delle attività risarcitorie e riparatorie in realtà non vanifica gli interessi tutelati dalla norma penale ma, al contrario, ne riafferma e rafforza il valore, promuovendone la reintegrazione. Tale strumento permette di affiancare all'istanza deflattiva il rafforzamento dell'idea della c.d. giustizia riparativa, con l'attribuzione al procedimento di una funzione conciliativa tra autore e vittima del reato [...]. da Commissione Fiorella del 14 dicembre 2012.

Il potere del Giudice di superare la volontà punitiva della persona offesa si fonda, inoltre, sul principio di sussidiarietà dello strumento penale, in base al quale la pena non deve essere applicata se gli scopi di prevenzione possono essere raggiunti con strumenti meno afflittivi.

Pertanto, proprio in ragione di questo superamento della volontà punitiva della persona offesa (volontà punitiva spesso connessa alla quantificazione risarcitoria), è stato ritenuto che non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, *ex art.* 162-*ter* del codice penale, in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (sentenza n. 10390/2019 Rv. 276028). Si richiama Corte costituzionale n. 23/2015 e quanto in essa ribadito: «l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all'interesse del soggetto danneggiato, nell'ambito del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica».

Infine occorre ribadire che il giudice chiamato a valutare l'esito positivo delle condotte riparatorie *ex art.* 162-*ter* del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva (valutandone la validità ai fini della procedura estintiva), altro argomento che depone a favore dell'irragionevolezza dell'esclusione. Non è infrequente, nella prassi, che la persona offesa revochi la volontà punitiva espressa originariamente rimettendo la querela; qualora tale remissione avvenga a fronte di contestazioni che determinano l'irrevocabilità della querela o la procedibilità d'ufficio è sempre il prudente apprezzamento del Giudice a svolgere, con esclusione di qualsivoglia automatismo, le valutazioni di fatto del singolo caso concreto.

P. Q. M.


Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, comma 4 del codice penale per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, 12 dicembre 2025

Il Giudice: GUARESCHI



N. 15

Ordinanza del 24 novembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da A. S.

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato.

– Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Pierluigi Di Stefano: Presidente;

Maria Grazia Benedetti;

Debora Tripicciono;

Federica Tondin;

Giuseppe Biondi: relatore;

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da S. A., nato a ... (...) il ... avverso l’ordinanza del 7 maggio 2025 della Corte di Appello di Salerno.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;


Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Cinzia Paraspore, che ha concluso chiedendo di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio abbreviato il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 del codice di procedura penale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 maggio 2025 la Corte di Appello di Salerno rigettava la dichiarazione di ricsuzione del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta del Tribunale di Salerno, dott.ssa ..., presentata in data 9 aprile 2025 da S. A.

2. Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione S. A., mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. In sintesi, il giudice dell’udienza predibattimentale del Tribunale di Salerno, dott.ssa ..., aveva rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato S. A., imputato del delitto di cui all’art. 391-ter del codice penale, con ordinanza dell’11 marzo 2025. All’udienza del 25 marzo 2025, sempre nell’interesse dell’imputato S., era stata formulata richiesta di giudizio abbreviato e il giudice, ritenuta una sua incompatibilità in ragione delle motivazioni espresse nel provvedimento di rigetto del patteggiamento, dichiarava di astenersi, ma la sua astensione non veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale. Pertanto, alla successiva udienza dell’8 aprile 2025, a seguito della lettura del provvedimento presidenziale, veniva ritualmente formalizzata istanza di ricsuzione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 439 del 1993 resa con riferimento all’udienza preliminare. La Corte di Appello di Salerno, nel rigettare l’istanza, ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 232 del 1999 (ed altre), sostenendo il superamento delle diverse conclusioni cui era giunta la medesima Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1992 e di conseguenza con quella n. 439 del 1993, con particolare riferimento al cambio del giudice, da ritenersi costituzionalmente necessario solo nel caso in cui la valutazione di merito pregiudicante sia stata espressa dal medesimo giudice in una fase diversa del medesimo grado e non anche quando la valutazione di merito sia stata effettuata nella stessa fase del medesimo grado. Questo argomento non è condivisibile poiché trascura l’equiparazione che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2024, ha



effettuato tra l'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale, di talchè, nell'ottica di questo parallelismo, non potrebbe omettersi di considerare l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del 1993 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Sotto questo profilo, la Corte salernitana avrebbe errato nel sostenere che con le successive pronunce la Corte costituzionale avrebbe optato per un superamento delle diverse conclusioni cui era giunta con le sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993, poiché non potrebbe esservi un superamento giuridico delle sentenze della Corte costituzionale, non essendo revocabile la declaratoria di incostituzionalità di una norma.

2.2. Con il secondo motivo, nell'ipotesi di rigetto del primo, sulla base delle stesse argomentazioni, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non può definire il giudizio con il rito abbreviato il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha rigettato una richiesta di applicazione di pena *ex art.* 444 del codice di procedura penale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 2 del codice di procedura penale per violazione degli articoli 111, comma 2, 3, 24, comma 2, 101 e 117 della Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione cartolare e ha rassegnato conclusioni scritte, mediante requisitoria, il solo procuratore generale, come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si osserva che sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione ove anche prospettasse esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla ordinanza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento dell'ordinanza (Cass. Sez. VI, n. 37796 dell'8 aprile 2020, *rv.* 280961-01; nello stesso senso Cassazione Sez. VI, n. 25005 del 7 maggio 2024, *rv.* 286713-02).

Nel caso di specie, il ricorso prospetta in prima battuta la violazione dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, e, in subordine, eccepisce l'illegittimità della citata disposizione. Trattasi, pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile.

2. Ciò premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3, 24, comma 2, 111, comma 2, e 117 della Costituzione, quest'ultimo relativamente al parametro interposto di cui all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice.

3. Invero, sotto il profilo della rilevanza, nel caso di specie, il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale di cui agli articoli 554-bis e ss. codice di procedura penale, dopo avere rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, recepiva la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato non condizionato, che, come è noto, costituisce un vero e proprio diritto potestativo (vedi da ultimo Cassazione Sez. IV, n. 32893 dell'11 novembre 2020, *rv.* 280073-01, che configura come *abnorme* l'ordinanza che respinge una simile richiesta). A questo punto, ritenendosi incompatibile alla celebrazione del giudizio abbreviato, si asteneva, ma la l'astensione non veniva autorizzata dal presidente del tribunale. Ricusato il giudice, rigettata con l'ordinanza impugnata l'istanza di ricusazione, la doglianza in ordine al ritenuto *vulnus* all'imparzialità del giudice andrebbe rigettata alla luce del dato normativo di cui all'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, e della sua natura tassativa ed eccezionale, che non consente interpretazioni estensive o analogiche (Cass. Sez. I, n. 15834 del 19 marzo 2009, *rv.* 243747-01; Cassazione Sez. V, n. 4813 del 18 ottobre 2022, *dep.* 2023, *rv.* 284218-01).

4. Ciò chiarito, passando ad esaminare il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua *ratio* nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, presidiati dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi sull'accusa quando è condizionato dalla «forza della prevenzione», cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima *res iudicanda*» e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombrato da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati).



Sempre secondo il consolidato orientamento della Consulta, di recente ribadito dalla sentenza n. 93 del 2024, si è precisato che «per ritenersi sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima *res iudicanda*; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e n. 64 del 2022)».

Si è, altresì, evidenziato che «ove s'afferma che il giudice non possa esprimersi più volte sulla medesima *res iudicanda*, deve intendersi per "giudizio" ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna (da ultimo, sentenza n. 16 del 2022)» (ancora sentenza n. 93 del 2024).

Con la sentenza n. 91 del 2023, la Corte costituzionale ha, poi, riconosciuto l'esistenza di un sistema integrato mirato a realizzare la necessaria tutela del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, in tutti i casi in cui sussista il rischio che possa risultare compromessa l'imparzialità del giudice. A tal riguardo, ha affermato che il principio del giudice terzo e imparziale, che in passato la giurisprudenza costituzionale aveva ricavato da altri parametri (artt. 3, 25, 101 e 108 della Costituzione), ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), sì da costituire connotato essenziale e necessario dell'esercizio di ogni giurisdizione. Si è quindi precisato che «[i]l processo in tanto può dirsi "giusto" in quanto sia garantita l'imparzialità del giudice»; e si è sottolineato che l'imparzialità «non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio».

La regola dell'imparzialità del giudice è anche nelle Carte europee, in quanto l'art. 6, paragrafo 1, CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale, e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto all'esame della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché nelle Convenzioni internazionali (art. 14 PIDCP).

In particolare, secondo quanto precisato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, agli effetti dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, l'imparzialità deve essere valutata, di volta in volta, attraverso un procedimento soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed il comportamento personali del giudice, e secondo un procedimento oggettivo, volto a verificare se egli offra garanzie sufficienti per escludere in proposito ogni legittimo dubbio. In ordine a quest'ultimo aspetto, è necessario, in particolare, chiedersi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, determinati fatti verificabili ne pongano comunque in discussione l'imparzialità: in materia, infatti, anche le apparenze sono rilevanti, stante la fiducia che i tribunali di una società democratica debbono poter ispirare alle persone da essi giudicate (Corte EDU, 22 aprile 2004, ... c. Italia; nello stesso senso Corte EDU, 22 luglio 2008, Gomez De Liano Y Botella c. Spagna, Corte EDU, 25 luglio 2002, Perote Pellon c. Spagna e Corte EDU, 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna).

La Corte costituzionale ha sostanzialmente equiparato, quale momento di giudizio, l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta e l'udienza preliminare (vedi punto 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 179 del 2024, dove, a proposito della penetrante attività valutativa che sono chiamati a compiere sia il giudice dell'udienza preliminare, sia il giudice dell'udienza predibattimentale, ora contemplata per i reati a citazione diretta, si è parlato di «simmetria»).

Come è noto, con la sentenza n. 439 del 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 codice di procedura penale. In particolare, nel caso all'esame della Consulta, il giudice dell'udienza preliminare aveva respinto per la ritenuta incongruità della pena la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e, subito dopo, l'imputato aveva chiesto procedersi a giudizio abbreviato. Ritenuto, da un lato, che la locuzione «giudizio» contenuta nell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale comprendesse anche il giudizio abbreviato, dall'altra, che il rigetto della richiesta di patteggiamento comportasse una valutazione sul merito della *res iudicanda* idonea a radicare l'incompatibilità del giudice, dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

L'analoga previsione riguardante il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale di cui all'art. 554-bis del codice di procedura penale, che, rigettata la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice, viene investito della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 554-ter, comma 2, del codice di procedura penale, non è inclusa nel catalogo delle ipotesi di incompatibilità, come ampliato dalle sentenze del giudice delle leggi, e ciò malgrado sussistano tutte le condizioni elaborate dalla Consulta per configurare un'ipotesi di incompatibilità endoprocessuale: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima *res iudicanda*; b) il giudice è chiamato



a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima abbia natura non «formale», ma «di contenuto», ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.

Invero, il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ha valutato il merito dell'accusa penale, rigettando la richiesta di patteggiamento per ragioni non meramente formali; con la richiesta di giudizio abbreviato è chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito dell'accusa penale in una diversa fase del procedimento.

A quest'ultimo riguardo, deve evidenziarsi che, come emerge dall'art. 303, comma 1 b-bis) del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato (in particolare, come nella specie, non condizionato) e la relativa ordinanza ammissiva danno luogo ad una diversa fase procedimentale, quella del rito abbreviato, rispetto alla quale decorre un nuovo termine di fase della custodia cautelare (Cass. Sez. U., n. 30200 del 28 aprile 2011, rv. 250348-01; Cassazione Sez. II, n. 9400 del 18 febbraio 2015, rv. 263303-01).

Come per la «simmetrica» situazione del giudice dell'udienza preliminare, anche per il giudice dell'udienza predibattimentale, che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento, dovrebbe sussistere incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato.

La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilità fra quelle di cui all'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale reca un *vulnus* a tutti i parametri costituzionali invocati, in particolare, anche all'art. 3 della Costituzione, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, poiché la predetta norma prevede l'incompatibilità del solo giudice dell'udienza preliminare, che abbia rigettato l'istanza di patteggiamento, a celebrare il giudizio abbreviato, e non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.

Su tali basi, si impone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, 117, della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestata il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso l'11 novembre 2025.

Il Presidente: DI STEFANO

Il consigliere estensore: BIONDI

26C00023

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-006) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 2 6 0 2 1 1 *

€ 3,00

